



Cittadinanza: diritto o concessione

Guida pratica alla cittadinanza per stranieri

Cremona Ottobre 2013

con il patrocinio di



con la collaborazione e il patrocinio di:

***Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Cremona***

con il patrocinio di:

Comune di Cremona

Progetto “Community”, Bando Volontariato Regionale 2012-2013
*approvato dalla Provincia di Cremona e finanziato
con il contributo regionale L.R. 1/2008*

*La guida è stata realizzata con il contributo di **CGIL Cremona***

*stampata da **Società Cooperativa Sociale Antares**
a Cremona, dicembre 2013*

Sommario:

Introduzione _____ pag. 4

Parte I : Cittadinanza per residenza e per matrimonio _____ pag. 8

Diritto o concessione, principi generali _____ pag. 10

Cittadinanza per matrimonio _____ pag. 12
requisiti e documentazione

Cittadinanza per residenza _____ pag. 16
requisiti e documentazione

Le legalizzazioni dei documenti esteri _____ pag. 21

L'iter della pratica: i vari step _____ pag. 25

L'istruttoria: inserimento dati nel SICITT _____ pag. 28
la raccolta dei "pareri"

Decretazione e notifica _____ pag. 33

Cittadinanza ai figli minori _____ pag. 34

Tempistica: se la cittadinanza tarda ad arrivare _____ pag. 35

Casi di rigetto dell'istanza: motivazioni _____ pag. 36

Giuramento e adempimenti al comune _____ pag. 41

Il problema del cambio cognome _____ pag. 42

Gli argentini a Cremona: cittadinanza "*Jure sanguinis*" _____ pag. 45

Parte II : I nati in Italia _____ pag. 50

Le leggi: 91/92, circolari, decreto "del fare" _____ pag. 51

Come e a chi chiedere la cittadinanza _____ pag. 52

Il criterio della residenza legale e continuativa

Le prove della dimora abituale

Gli obblighi delle amministrazioni

La tutela legale

Le guide (on line)

Parte III : Cittadini italiani, dunque cittadini europei	_____ pag. 54
Libertà di circolazione in EU e all'estero	
Riconoscimento titoli conseguiti all'estero	_____ pag. 56
Diritti sociali, civili e politici	_____ pag. 60
I cittadini italiani trasferiti all'estero: l'AIRE	_____ pag. 62
La doppia cittadinanza (vedi sito <i>on line</i>)	

Parte IV : I diritti dei familiari di cittadini italiani	_____ pag. 65
Ingresso e soggiorno dei familiari di cittadini italiani	_____ pag. 66
La definizione di familiare a carico	
Visti d'ingresso e carta di soggiorno	_____ pag. 66
Cosa fare: trasferimento del familiare cittadino italiano	_____ pag. 69
I parenti entro il II grado	_____ pag. 70
Lavoro, previdenza, salute	_____ pag. 71
La Legge 97/2013 e il pubblico impiego	_____ pag. 72
Riconoscimento titoli di studio e qualifiche	_____ pag. 73

Appendice:

Così in Europa	_____ pag.74
Prospettive	_____ pag. 78
Normative di riferimento	_____ pag. 80

Siti utili	_____ pag. 81
Consolati e ambasciate principali	_____ pag, 82
Servizi a Cremona	_____ pag. 84

Modulistica (vedi sito www.immigraticittadini.it)

Guide e glossario (vedi sito)

Introduzione

Il tema della cittadinanza è sicuramente un argomento attuale e molto dibattuto ma, al di là di quelli che potranno essere i futuri sviluppi della normativa, ritengo utile e apprezzabile che si sia pensato a realizzare oggi una guida pratica che possa rendere più accessibile e concreta la normativa esistente.

Molte volte non basta infatti che un diritto venga garantito da una legge ma è necessario che i destinatari ne siano consapevoli e sappiano come accedervi.

In quest'ottica vorrei ricordare l'adesione del Comune di Cremona alla campagna Anci "18 anni in Comune" proprio per favorire la conoscenza da parte dei neo diciottenni, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, della possibilità di acquisire la cittadinanza italiana con un procedimento molto più veloce rispetto a quello ordinario.

Così come ritengo fondamentale l'attività del servizio comunale del Centro Interculturale Mondinsieme che, attraverso lo stretto contatto con le Associazioni di Immigrati presenti sul nostro territorio, sta svolgendo un ruolo importante per diffondere una maggiore consapevolezza di ciò che significa essere cittadini non solo in termini giuridici ma anche come opportunità di integrazione.

Non posso quindi che ringraziare i vari soggetti che hanno contribuito alla realizzazione di questa Guida, che rappresenta uno strumento di informazione completo e dettagliato ma nello stesso tempo semplice e comprensibile e che sono certa risulterà molto utile a tutti coloro che, a vario titolo, dovranno affrontare le tematiche della cittadinanza.

Maria Vittoria Ceraso
Assessore Diritti di Cittadinanza
Comune di Cremona

Perché una guida pratica alla cittadinanza

Le norme sulla cittadinanza, a parte le modifiche in senso restrittivo introdotte dalla L. 94/2009, sono a tutt'oggi ferme alla Legge 5 febbraio n°91 del 1992, per la quale com'è noto, la cittadinanza di diritto è limitata al solo caso della discendenza da cittadino italiano "*jure sanguinis*", mentre il dibattito sulla possibile introduzione di un vero "*jus soli*", già realtà in diversi stati europei, nel nostro paese è ancora in corso con umori alterni, a seconda dell'orientamento politico. La cosa non stupisce dal momento che le stesse norme sullo status giuridico del cittadino straniero, succedutesi nel tempo a partire dalle prime sanatorie, sono state spesso trattate come risposte emergenziali a situazioni contingenti, e poche volte si sono poste l'obiettivo concreto di una legge organica che tenesse conto della mutata realtà dell'immigrazione e del suo rapporto con il tessuto socio- economico e civile del territorio.

Sono state molte negli ultimi due anni le azioni simboliche che hanno inteso sensibilizzare al cambiamento culturale e al diritto di cittadinanza in senso pieno - pensiamo alla campagna sui nati Italia - ma la realtà è che le stesse norme attualmente in vigore e soprattutto le procedure burocratiche di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, sono di non facilissima comprensione e proiettate nei tempi lunghi.

Il presente lavoro non si inserisce nel dibattito sul diritto alla cittadinanza, che pure condividiamo, ma vuole rendere più accessibile e concreto l'esistente, il diritto a entrare a far parte della comunità dei cittadini, sia per il richiedente che per i suoi familiari, così come è concesso in base alle norme attualmente in vigore, alcune delle quali cominciano a risentire gli effetti dell'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, e degli obblighi di recepimento delle direttive UE.

Se la cittadinanza è nella buona sostanza l'appartenenza ad un sistema paese di cui si conoscono e si condividono le regole e il funzionamento, per il cittadino straniero l'accesso dipende in gran parte dalla reale capacità di comprensione degli iter burocratici, e dalla capacità di organizzare al meglio tale accesso, riferendosi alle stesse regole che obbligano la PA a dare risposte adeguate e proporzionalmente sollecite a ogni cittadino che richiede l'avvio e la conclusione di un procedimento amministrativo.

La guida pratica alla cittadinanza si rivolge dunque in prima battuta agli stranieri poi agli operatori pubblici e del privato sociale, e a tutte quelle persone di cui non è possibile dare per scontata la padronanza delle norme e delle procedure in materia, ma che si rapportano ai cittadini stranieri per vari motivi.

Naturalmente sappiamo che sono innumerevoli le informazioni e le schede sulla cittadinanza già disponibili nel web, a partire dai siti istituzionali e a quelli specifici a carattere giuridico, assolutamente autorevoli, semmai la piccola novità del presente lavoro potrà consistere nel fatto di aver riunito nello stesso corpus, sia le fasi di acquisto della cittadinanza che quelle successive: la cittadinanza europea, i diritti/doveri acquisiti, l'Aire, lo status dei familiari di cittadini UE, oltre che occuparci della questione dei nati in Italia esclusivamente dal punto di vista procedurale, pratico.

Abbiamo volutamente evitato di usare un linguaggio troppo tecnico, per facilitare la comprensione dei contenuti, e immaginare di rivolgerci in modo diretto e amicale ad un interlocutore che ci ponga vari quesiti di suo interesse, dal momento della presentazione di un'istanza all'intero iter della stessa, a quella di fruizione dei vari diritti per sé e per i propri familiari, agli adempimenti del cittadino residente all'estero.

La guida pratica, suddivisa in quattro parti e completata da allegati, contiene i basilari riferimenti normativi seguiti da una mole di informazioni concrete, consigli, indirizzi, dai servizi locali, alle ambasciate e ai siti utili, rigorosamente tratti da fonti istituzionali. Essa è disponibile sia nel formato cartaceo che in quello on line, aggiornabile, e funzionante da iper testo con relativi link.

Ringraziamo particolarmente tutti coloro che hanno reso possibile il nostro lavoro con le loro informazioni, i preziosi consigli e il loro incoraggiamento. In modo particolare la Prefettura – la Responsabile dei procedimenti di acquisto della cittadinanza, l' Ufficio Cittadinanza e Legalizzazioni, l' Ufficio Raccordo Enti Locali, con cui sono stati continui gli scambi e la verifica delle informazioni, in merito ai vari adempimenti di competenza; la Questura - Ufficio Immigrazione, il Comune di Cremona -Stato Civile, la Provincia – Servizio Politiche Sociali – Immigrazione.

Ringraziamo altresì il Centro Interculturale e il Servizio Stranieri del Comune di Cremona, l'Ufficio Immigrati CGIL, il Forum Terzo Settore, l' Avv. Gianluca Monti, il Cisvol, per avere creduto nel nostro lavoro e fornito importanti segnalazioni nel corso della redazione della guida, oltre che impegnarsi a promuoverne la diffusione.

Non possiamo che ringraziare l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione per averci da tempo supportato con gli aggiornamenti tecnici e guardato con attenzione agli aspetti divulgativi da noi perseguiti, che devono andare di pari passo con quelli di formazione strettamente giuridica.

Ma ci sia consentito di dire che ringraziamo soprattutto gli immigrati, che con le loro istanze, con le loro innumerevoli segnalazioni, talvolta con i loro dubbi e involontari errori, ci hanno aiutato ad approfondire gli aspetti concreti cui non sempre viene data la giusta attenzione, e che possono servire a indirizzarli oltre che correttamente, anche a salvaguardia dei loro interessi legittimi, senza inutili sprechi di energie, tempo e denaro.

Senza tutti questi orientamenti e sostegni, del pubblico e del privato, il presente modesto lavoro non avrebbe mai avuto inizio.

Rosanna Ciaceri

Curatrice della guida

Cremona, ottobre 2013

PARTE I°

CITTADINANZA PER RESIDENZA E PER MATRIMONIO

Sei già in Italia da un buon numero di anni, lavori e la tua famiglia è ben inserita. E' arrivato il momento di fare un passo avanti e godere insieme alla tua famiglia dei pieni diritti che senti di aver meritato dopo tutto questo periodo d'impegno in cui hai fatto la tua parte di lavoratore e di cittadino.

Stai seriamente pensando di chiedere la **cittadinanza italiana**.

Certamente è una buona idea, anche per dare stabilità al tuo progetto di vita e migliori opportunità ai tuoi, senza rinunciare ai legami con il tuo paese di origine.

Basta con i rinnovi dei permessi, le file in questura, il problema dei viaggi e dei documenti che scadono.

E ricorda: la cittadinanza italiana vuol dire anche **cittadinanza europea** e ciò ti può aprire un mondo di opportunità e di occasioni nuove: muoverti liberamente nell'Europa e nel mondo, progettare..



Certo dovrai armarti di pazienza e prepararti con attenzione a questo appuntamento così importante, per essere sicuro di non sbagliare sin dall'inizio per colpa della mancanza di informazioni corrette o per aver ascoltato dei connazionali un po' faciloni.

Comportati con le informazioni come quando fai la spesa: non si può comprare il couscous dal giornalaio. Vai alla fonte e non fidarti delle improvvisazioni.

Inoltre ricordati: le leggi possono cambiare e con loro le regole. E' meglio essere aggiornati.

Dove trovi le informazioni sicure:

1) Se usi bene internet, vai al sito del Ministero dell'interno:

www.interno.gov.it

nella home page a destra, nel “trova subito” vai alla voce: “come fare per” e poi scegli l'opzione “cittadinanza” che ti collegherà direttamente alla tua prefettura.

Sul sito troverai : le leggi e i regolamenti sulla cittadinanza, oltre che una guida in ppt che ti spiegherà in modo semplice tutte le fasi della tua richiesta.

Presta attenzione:

Al Ministero dell'Interno si occupa del tema cittadinanza il:

Dipartimento Libertà Civili Immigrazione – Direzione Centrale Cittadinanza: sono gli uffici che decidono la tua pratica.

2) Naturalmente è sempre bene innanzitutto contattare gli uffici che si occupano di cittadinanza e legalizzazioni presso la tua Prefettura, oppure visitare il loro sito internet, per farti trovare e/o stampare: informazioni aggiornate, modulistica , orari ed elenchi documenti con istruzioni esatte;

3) Puoi anche rivolgerti per assistenza nella pratica ai servizi stranieri dei comuni, ai patronati o enti specializzati, stando sempre attento che le informazioni siano costantemente aggiornate.

Diritto o concessione?

Per prima cosa tieni presente quelli che sono i principi elementari della legge italiana sulla cittadinanza*

è un diritto la cittadinanza per i figli o discendenti di cittadini italiani (con vincolo di sangue):

si chiama “*jus sanguinis*”;

è una “concessione” la cittadinanza per residenza,

si chiama anche “naturalizzazione”

- E' un **“diritto soggettivo” la cittadinanza per matrimonio**, concessa però a condizione di possedere determinati requisiti (v. cap. seguente).
- Vi è poi il caso particolare di diritto di suolo – detto anche per “beneficio di legge” - per gli stranieri **nati in Italia** che hanno compiuto i 18 anni e possono scegliere di diventare cittadini italiani con una **dichiarazione di “elezione”** resa al proprio comune.

Stai però attento: devi prepararti all'idea che la cittadinanza è un traguardo che puoi raggiungere solo se hai percorso tutta la strada che si chiama ***integrazione***.

Lo stato italiano segue il principio della **“concessione”**, per quanto riguarda la **naturalizzazione**. Se da parte tua volere la cittadinanza dopo un certo numero di anni è un tuo interesse “legittimo”, ricorda:

è lo Stato che decide se avere l'interesse ad accoglierti nella comunità dei cittadini, riconoscendo che sei positivamente inserito nella società italiana. Tale decisione è “discrezionale”: dipende da come presenti la tua istanza e dai “pareri” dei soggetti chiamati a dare una valutazione sulla tua situazione personale.

Lo dice il “parere” del Consiglio di Stato 2487/ '92 del 30/11/1992

“ L'acquisto della cittadinanza per residenza non è un diritto ma una concessione in senso proprio: il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 è un presupposto, sì necessario, ma non sufficiente per l'emanazione del provvedimento. Detta concessione infatti, non è determinata da una valutazione dell'interesse dello straniero, bensì dalla valutazione dell'interesse per lo Stato e per la comunità nazionale ad accogliere il nuovo cittadino richiedente.

L'amministrazione, pertanto, ha potere pienamente discrezionale.”

Il Consiglio di Stato, organo di rilievo costituzionale, previsto dalla Costituzione italiana, art. 100, è il supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa del Presidente della Repubblica e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La cittadinanza per residenza viene concessa dal Presidente della Repubblica, su proposta del Dipartimento DLCI-Libertà Civili e Immigrazione, Direzione Centrale Cittadinanza del Ministero dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato.

Cittadinanza per matrimonio

art. 5 Legge 91/1992



E' un diritto riconosciuto ai coniugi (marito o moglie) di cittadini italiani, a condizione che:

non siano legalmente separati o divorziati;

non siano un pericolo per la sicurezza dello stato.

→ **Puoi chiedere alla Prefettura la cittadinanza per matrimonio**, se sei residente in Italia, **dopo due anni** (oppure ridotti della metà, cioè un anno, in presenza di figli) dal tuo matrimonio con il cittadino italiano.

Attento: anche se sei sposato da più anni, si conta il periodo di convivenza con tuo marito (o moglie) dal momento in cui è diventato cittadino italiano.

→ **Se sei residente all'estero, chiederai la cittadinanza dopo tre anni di matrimonio con il cittadino italiano**, oppure un anno e mezzo in presenza di figli.

La domanda si presenta al **Consolato o Ambasciata italiana** del paese in cui vivi all'estero: in questo caso i moduli per la domanda li trovi sul sito del Ministero affari Esteri:

www.esteri.it

Documenti da consegnare in Prefettura:

- Domanda su modulo A, compilato in tutte le sue parti
- Certificato di nascita del tuo paese di origine, tradotto e legalizzato:
- Certificato penale del tuo paese di origine, tradotto e legalizzato, vistato dall'ambasciata italiana;
- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Ricevuta del versamento del contributo di € 200 sul C/C n° 809020, intestato a Ministero Interno-D.L.C.I. - Cittadinanza.
- Eventuale copia del Decreto di riconoscimento dello status di rifugiato o apolide (solo se hai un permesso per asilo/o apolidia e sei riconosciuto rifugiato o apolide)

Ricorda:

Se sei residente in Italia, devi **“autocertificare” l'atto di matrimonio; cittadinanza italiana del coniuge; residenza e stato di famiglia:** queste autocertificazioni sono già comprese nel modulo A

Documenti da consegnare all'ambasciata italiana:

Se sei residente all'estero dovrai presentare, oltre all'estratto dell'atto di nascita del tuo paese di origine e al certificato penale, i certificati originali di:

- estratto atto di matrimonio;
- residenza e stato di famiglia;
- cittadinanza italiana del coniuge

oppure:

se questi documenti sono già registrati nell'Ufficio consolare del paese in cui vivi ti basteranno le **autocertificazioni** dei dati.

Attenzione:

Per la domanda di cittadinanza per matrimonio non dovrai dimostrare i redditi e non sarai soggetto a verifica del “grado d'integrazione”.

Motivi “ostativi” alla cittadinanza per matrimonio.

Non potrai ottenere la cittadinanza solo se:

- **il tuo matrimonio non è più valido:** il requisito deve permanere fino al decreto (L.94/2009)
- **se sei stato condannato** definitivamente per reati che comportano una **pena di almeno tre anni** di reclusione;
- **se hai riportato condanne** (per reati non politici) all'estero e la sentenza è stata riconosciuta in Italia;
- **se sei considerato un pericolo per la sicurezza dello Stato.**

Moduli:

I moduli A per la domanda li puoi ritirare all'ufficio cittadinanza della tua Prefettura o anche scaricare dal sito, con l'elenco esatto e aggiornato dei documenti.

Da tenere presente che ogni Prefettura è autonoma nel decidere le prassi, la modulistica e le modalità di presentazione dell'istanza, fermo restando il rispetto delle norme vigenti.

Per Cremona, il sito dove troverai le informazioni sugli orari degli uffici e sui responsabili dei procedimenti, è:

www.prefettura.it/cremona/

vai a sinistra nella home page: “servizi ai cittadini”, clicca su “come fare per” e poi clicca su “cittadinanza”.

Chi firma il decreto:

Il decreto della cittadinanza è di competenza :

- **del Prefetto, se sei residente in Italia; ***
- **del Capo Dipartimento LCI del Ministero, se sei residente all'estero.**

**Attenzione, però: se dai controlli emergono dei dubbi sulla sicurezza dello Stato, la tua pratica passa al Ministero, anche se risiedi in Italia e la decisione di concederti la cittadinanza è affidata al Dipartimento LCI.*

Tempistica:

Tutte le pratiche di concessione della cittadinanza devono essere concluse per legge entro 730 giorni dalla richiesta.

Tuttavia, considerando che le pratiche di cittadinanza per matrimonio richiedono meno controlli, a parte quelli collegati alla sicurezza e l'effettiva convivenza con il coniuge, oltre che ovviamente alla validità del matrimonio, e che dal giugno 2012 esse sono ormai di competenza delle Prefetture, i tempi dovrebbero essere più rapidi.

In media si prevede un anno e mezzo per la conclusione della pratica.

Sconsigliato inoltrare ricorsi o diffidare ad “adempiere” prima dei termini della conclusione del procedimento; è solo possibile una normale richiesta di informazioni aggiornate, soprattutto se per diversi mesi la pratica è ferma alla stessa fase.

Per sapere a che punto è la tua pratica, segui le istruzioni date sul sito del Ministero dell'Interno, alla voce “cittadinanza”, poi vai su “consulta la tua pratica”, registrati e vai su “visualizza stato pratica”.

Consigli pratici

Non dimenticare di:

- indicare il tuo numero di telefono;
- indicare l'indirizzo di posta elettronica (meglio ancora se hai una **PEC: casella di posta elettronica certificata**) per facilitare le comunicazioni; **la casella di posta deve essere personale:**
- comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo e residenza alla tua Prefettura;
- controlla anche che la posta venga puntualmente consegnata al tuo recapito

Posta elettronica certificata della Prefettura di Cremona:

protocollo.prefcr@pec.interno.it

Cittadinanza per residenza

art. 9 legge 91/1992



La puoi chiedere se sei:

- a) nato in Italia o discendente in linea retta di cittadino italiano per nascita, entro il II grado (cioè figlio o nipote), e residente legalmente da 3 anni;
- b) maggiorenne adottato da cittadino italiano, dopo 5 anni dall'adozione;
- c) cittadino che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, dopo 5 anni;
- d) cittadino UE, dopo 4 anni di residenza legale;
- e) apolide o rifugiato dopo 5 anni di residenza legale;
- f) cittadino straniero dopo 10 anni di residenza legale.

Requisiti:

Per ottenere questo tipo di cittadinanza dovrai dimostrare:

- **Residenza legale e continuativa**, cioè in possesso di permesso di soggiorno e iscritto all'anagrafe, senza interruzioni;
- **Assenza di condanne penali**;
- **Reddito sufficiente**;
- **Buon grado d'integrazione**;
- **Non costituire un pericolo per la sicurezza dello stato**.

Documenti da consegnare in Prefettura

- Modulo B con autocertificazione, compilato in tutte le sue parti;
- Estratto atto nascita originale del paese di origine, tradotto e legalizzato;
- Certificato penale del paese di origine e di tutti i paesi di residenza, tradotto e legalizzato;
- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Copia dei modelli CUD - Unico o 730 per i redditi degli ultimi 3 anni;
- Ricevuta di versamento del contributo di €200 sul C/C n° 809020, intestato a Ministero Interno – DLCI - causale: Cittadinanza

Le altre categorie presenteranno anche, nell'ordine:

→ i rifugiati (lettera e)

- potranno sostituire il certificato di nascita con atto notorio, da effettuarsi presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio, alla presenza di due testimoni e con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in merito alla posizione giudiziaria;
- copia della Decreto di riconoscimento dello status di rifugiato o di apolidia;

→ gli adottati (lettera d)

- copia della sentenza di adozione rilasciata dal tribunale, in aggiunta agli altri documenti;

→ i discendenti di cittadini italiani per nascita entro il II grado: figli/nipoti (lettera a)

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, oppure documentazione comprovante la cittadinanza italiana dell'ascendente entro il II grado;

→ i cittadini che hanno prestato servizio alle dipendenze dello stato (lettera c)

- documentazione del servizio prestato alle dipendenze dello stato italiano.

Per tutti:

Sul modulo B della domanda verranno autocertificati:

- i dati della attuale residenza;
- tutti i periodi di residenza storici presso altri comuni, a partire dalla prima iscrizione anagrafica sino al momento della domanda;
- la composizione del proprio nucleo familiare.

Attenzione!! Per legge, dal 2012, i certificati di residenza storici che un tempo venivano rilasciati dai comuni non possono più essere consegnati all'ufficio cittadinanza, che è un pubblico servizio ed è quindi tenuto ad acquisire i dati d'ufficio.

Ricordiamo dunque che:

per autocertificare i dati è **bene essere sicuri** delle informazioni sulla residenza storica: potrete anche farvi indicare su un foglio i periodi di residenza per ogni comune, spiegando perché vi serve.

Ciò dipenderà dalla cortesia delle anagrafi.

Chiedete la cosa giusta. Potrete anche, per la vostra sicurezza:

- Farvi confermare dalla “ **scheda dati del cittadino**”, che ogni comune ha nel proprio programma, tutti i dati che vi interessano;
- o **preparare un'autocertificazione e chiedere conferma dei periodi.**

L'importante è sapere spiegare con chiarezza, in buon italiano, cosa volete, altrimenti i comuni potrebbero rilasciarvi un certificato ad uso privato, con la marca da 16 euro, che comunque non potrà essere accettato, per legge, dalla Prefettura.

Se abitate lontano dai comuni dove avete avuto le residenze passate, **potete inviare via mail la richiesta** di conferma dei vostri dati, accompagnandola con la copia della vostra carta d'identità.

Diversi comuni offrono un servizio **on line** per la verifica dei dati personali, potete accedervi registrandovi.

Organizzarsi prima della domanda:

Procurarsi i certificati del paese di origine richiede molto tempo e denaro, inoltre mentre il certificato di nascita non ha scadenza, i penali hanno una durata breve (dai tre ai sei mesi).

Vi conviene fare alcune verifiche prima di pensare alla domanda:

- **Residenza:** *accertatevi di non avere avuto interruzioni o cancellazioni per “irreperibilità” da qualche comune durante i 10 anni, o meno a seconda del tipo di cittadinanza che chiedete. In tal caso la vostra domanda verrà rifiutata perché inammissibile e dovrete attendere di aver compiuto 10 anni di residenza dal momento dell'interruzione.*

In caso di dubbio, consultate un legale: se siete comunque rimasti in Italia durante il periodo contestato e lo potete dimostrare, brevi periodi di assenza dal comune non dovrebbero costituire un problema insuperabile.

- **Situazione penale:**

verificate eventuali condanne o pendenze: in caso di dubbio fatevi consigliare dal vostro legale, oppure potete controllare al Casellario giudiziale. (Vi avvertiamo però che i certificati che vi rilasceranno non sono gli stessi che poi vengono trasmessi tra uffici e verificati dalla Prefettura, e che contengono informazioni complete su di voi).

Anche piccole condanne hanno un peso. In alcuni casi è possibile chiedere al Tribunale di Sorveglianza competente per territorio la riabilitazione o l'avvenuta estinzione del reato.

- **Reddito:**

controllate bene i vostri redditi degli ultimi tre anni, devono corrispondere in media al minimo richiesto dal Ministero:

**€8.264,31 per il richiedente; €11.362,05 in presenza del coniuge;
€ 516 euro per ogni figlio a carico (I dati sono riferiti al 2012).**

Al reddito possono contribuire i membri della vostra famiglia: il coniuge, il figlio o il genitore, a condizione che risultiate di esserne a carico. In tal caso si renderà necessaria una dichiarazione di mantenimento resa dal familiare.

• **Controllate che i vostri dati: nome, cognome, luogo e data di nascita siano gli stessi in ogni documento, compresi permesso di soggiorno e passaporto, e siano stati correttamente registrati presso i comuni dove siete stati residenti; qualche volta è possibile far correggere piccole inesattezze prima di consegnare l'istanza.**

• **Non dimenticate di chiedere i certificati del paese di origine spiegando le esatte informazioni che servono: es. l'esatta località di nascita (non l'ospedale) il nome e cognome di ambedue i genitori; un affidavit (dichiarazione giurata) se mancano dei dati nei certificati, etc.**

• **Raccomandate ai vostri parenti o incaricati di far vistare i certificati penali dall'ambasciata italiana, anche se provvisti di Apostille.**

In alcuni paesi (es. India) esistono accordi tra commissariati e rappresentanze consolari italiane per cui i penali possono essere rilasciati con la dicitura "validi solo per l'ambasciata italiana". Senza il controllo dell'ambasciata potreste avere la brutta sorpresa di vedervi respinto il documento e invitati a provvedere al visto dopo averlo rinviato al paese.



Organizzatevi e poial lavoro!

Legalizzazioni e traduzioni dei documenti esteri

Sia il certificato/ estratto di nascita che il certificato penale che farai venire dal tuo paese, devono essere redatti nella lingua originale, legalizzati e tradotti in italiano.

Tranne per i documenti che provengono dai paesi che hanno firmato la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, la quale consente di semplificare le legalizzazioni, ogni documento dovrà essere vistato dalle ambasciate italiane per garantire il suo valore legale ed essere accettato dalle Prefetture.

L'Apostille è generalmente uno speciale timbro quadrato in cui devono essere indicati:



- lo stato che ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- il tipo di documento;
- il firmatario del documento e la sua funzione pubblica;
- il sigillo/timbro dell'autorità che certifica.

Ogni stato indica l'ufficio competente a rilasciare l'Apostille: generalmente il Ministero Affari Esteri, oppure il Tribunale.

In Italia sono ormai le Prefetture ad apostillare i documenti diretti all'estero.

Un documento provvisto di Apostille non ha bisogno di legalizzazione, ma solo di essere tradotto in lingua italiana da (a scelta):

- un traduttore dell'ambasciata italiana all'estero e/o recare il timbro di conformità dalla stessa rappresentanza consolare; (**opzione consigliata**)
- dal tuo consolato in Italia e poi legalizzato dalla Prefettura;
- da un esperto traduttore e poi asseverato al Tribunale competente in Italia

Per sapere per ogni paese quali sono le regole da seguire, **ricordare che di norma i certificati provenienti dall'estero devono essere legalizzati dalle ambasciate italiane**, tranne quelli che provengono da paesi che hanno firmato delle convenzioni internazionali o accordi con l'Italia.

Le traduzioni invece non sono obbligatorie per i certificati redatti su modelli internazionali o plurilingue. (v. tabella ministeriale del 2013)

In dettaglio:

Il certificato di nascita:

deve riportare le tue esatte generalità:

- cognome e nome (per le donne anche il cognome da nubili);
- esatto luogo e data di nascita;
- nome e cognome dei genitori.

Attenzione! A volte nei certificati viene indicato l'ospedale o la clinica in cui sei nato e non la sola esatta località (villaggio o città): se puoi, fai specificare il villaggio o la città della tua nascita e non la clinica.

Verifica la questione dei nomi e cognomi: fattori culturali sono alla base di alcune tradizioni nell'attribuzione del nome (es. i nomi arabi o i nomi sikh), che discordano con il sistema europeo e italiano.

Ricorda che la legge italiana prevede che i figli portino lo stesso cognome dei padri: in alcuni casi (ad es. per le donne sikh che hanno un cognome diverso dal padre) la Prefettura ti potrebbe richiedere una dichiarazione consolare che conferma i tuoi dati anagrafici esatti.

Se nel certificato di nascita mancano dei dati o la tua nascita non è stata registrata regolarmente, ti servirà un Affidavit, cioè una dichiarazione giurata dal tuo paese, generalmente effettuata al Tribunale o presso un Notaio Pubblico, alla presenza di due testimoni, tradotta e legalizzata o apostillata.

Il certificato di nascita redatto nel modello plurilingue o internazionale non necessita di traduzione, ma soltanto di Apostille (v. “Convenzione di Vienna, 1976”).

E' il caso dei paesi dell'ex Jugoslavia, mentre i comuni albanesi spesso utilizzano un modello in 7 lingue, tra cui l'italiano: chiedilo espressamente.

IL CERTIFICATO DI NASCITA NON HA SCADENZA

Per sapere tutto sui certificati esteri, controlla sulla Tabella del Ministero, al link:

www.prefettura.it/FILES/docs/1173/DocumentiCittadinanza.pdf

Il certificato penale:

Attenzione: devi farti rilasciare i certificati penali dallo stato in cui sei nato e da tutti quelli esteri in cui sei stato residente

Se sei stato residente in un paese comunitario firmatario della Convenzione di Bruxelles del 1987 (Belgio, Danimarca, Francia o Irlanda) non è necessaria la legalizzazione, ma solo una traduzione conforme. Molti paesi rilasciano dei certificati dietro richiesta on line (es. Francia) e li mandano al tuo recapito. Per gli altri paesi comunitari basta l'Apostille oppure la validazione dei consolati esteri in Italia: per sicurezza contattali e chiedi come fare.

I certificati penali vengono rilasciati dai casellari giudiziari generali di ogni paese oppure dai commissariati e hanno una scadenza fissata dai singoli stati: da tre a sei mesi. Informati sulla loro durata per non avere sorprese.

Data l'importanza attribuita alla sicurezza, i penali sono determinanti per la valutazione della tua situazione. Per i paesi extracee è sempre consigliabile farli visionare dall'ambasciata italiana: risparmierai tempo e denaro e avrai più garanzie sul controllo effettuato.

Quando chiedi il penale fai verificare dalla persona incaricata che i tuoi dati siano corretti e siano gli stessi degli altri documenti.

Errori nei documenti o incoerenze ti costringeranno a rimediare con una dichiarazione consolare, nel migliore dei casi.

Per conoscere meglio i servizi all'estero, controlla i siti delle ambasciate e consolati: troverai anche le tariffe consolari.

[Http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_mondo/ServiziConsolari/TraduzioneLegalizzazioneDocumenti.htm](http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_mondo/ServiziConsolari/TraduzioneLegalizzazioneDocumenti.htm)

Attenzione: spesso non si paga tanto il costo delle traduzioni o legalizzazioni ma quello dei mediatori che girano intorno alle rappresentanze consolari.

Ricorda che tutto deve essere trasparente: ci sono tariffe precise, informati.

Alcuni servizi vengono forniti dalle agenzie convenzionate all'estero. Devono essere autorizzate ed esibire le tariffe.

Segnalate eventuali abusi.

Il reddito

Può essere documentato dal CUD, 730, oppure Unico.

Nei Cud spesso è indicato anche l'importo delle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro (straordinari o lavoro notturno) : calcolate anche quelle.

Dovrete indicare nel modulo B i redditi degli ultimi tre anni: in media dovranno corrispondere al minimo:

€ 8.264,31 per ogni richiedente; € 11.362,05 in presenza del coniuge, aumentati di € 516,00 per ogni figlio a carico (a. 2012).

Altri documenti utili a valutare il grado d'integrazione

Potete aggiungere alla domanda altra documentazione che dimostri il vostro grado di "integrazione": corsi frequentati, attestati, titoli di studio conseguiti in Italia, documentazione di servizi civili o volontari (es. Croce Rossa, etc.), referenze.

Saranno molto utili a completare la valutazione della vostra situazione personale.

L'iter della pratica : i vari step

Ti chiederai cosa succede dopo aver presentato la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 (cittadinanza per residenza).

Verranno rispettati i tempi indicati dal Ministero, cioè i 730 giorni dall'avvio del procedimento, quali sono i passaggi della pratica prima di ottenere il decreto di cittadinanza, come è possibile avere informazioni aggiornate sulla stessa?

Spesso sul sito del Ministero appaiono per molto tempo le stesse frasi relative all'istruttoria e i cosiddetti "pareri", e le certezze sui tempi si fanno più labili.

Entriamo dunque nel merito di tutti gli step, cioè i passaggi della pratica, peraltro bene sintetizzati dal power point sulla cittadinanza scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno.



Presentazione dell'istanza alla Prefettura competente e pagamento del contributo di € 200,00.

Eventuali richieste d'integrazione

Dopo la presentazione della domanda, se la documentazione è considerata incompleta o inesatta, **la Prefettura ti manderà una lettera a casa chiedendoti di integrarla entro 30 giorni.**

Accade spesso che alcuni documenti contengano errori o siano incongrui con il resto della documentazione, o che non possano essere accettati in quanto incompatibili con la normativa italiana. Frequente il caso di nomi e cognomi trascritti con caratteri diversi rispetto a quelli indicati sui permessi di soggiorno o sui passaporti, di nomi dei genitori mancanti o incompleti, di nomi delle località di nascita incomplete o inesatte (es. il nome dell'ospedale dove è avvenuta la nascita e non della città), etc.

Laddove è possibile la correzione può essere effettuata dalla rappresentanza consolare in Italia, altrimenti si renderà necessario richiedere altra documentazione dal paese di origine, tradotta e legalizzata. In tal caso ti verrà concesso il tempo utile, da 90 a 120 giorni, a reperire la nuova documentazione.

Nel caso di integrazione, **l'inizio del procedimento viene interrotto** e riprenderà quando consiglierai la documentazione mancante: quindi la data massima di conclusione (i 730 giorni massimi) si calcola a partire da quel momento.

Avvio del procedimento da parte della Prefettura

Il regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza (art.4, comma 4, DPR 572/93) prevede che la tua domanda insieme ai documenti vengano trasmessi al Ministero entro 30 giorni dalla presentazione e te ne venga data comunicazione. Riceverai una lettera di notifica della Prefettura entro al massimo due mesi.

Nella lettera dovranno essere indicati la data a partire dalla quale decorrono i 730 giorni utili per la conclusione della pratica e il codice identificativo dell'istanza, **il codice K10**. Tale codice è necessario per avere informazioni sulla tua pratica e seguirla sul sito del Ministero.

Se non lo hai ancora ricevuto, chiedi all'Ufficio Cittadinanza. Alcune prefetture lo mandano via mail.

Con la nuova procedura la domanda con i documenti rimangono in Prefettura: viene creato un fascicolo elettronico e i tutti i dati vengono trasmessi, sempre in formato elettronico, al **“SICITT”**.

Inserimento dati nel SICITT

SICITT sta per **Sistema Informativo Cittadinanza**, un sistema interattivo comune a Prefettura, Questura, Ministero della Giustizia, Dipartimento Pubblica Sicurezza, Ministero – Dipartimento Libertà Civili Immigrazione-Direzione Centrale Cittadinanza, in cui viene inserita la domanda da parte della Prefettura e che raccoglie tutti gli elementi utili alla valutazione dell'istanza in fase di istruttoria, i rapporti informativi e i pareri espressi dagli enti, **trasmessi telematicamente**.

L'istruttoria: la raccolta dei pareri

è la fase più lunga in quanto prevede la raccolta di dati e informazioni, spesso riservate, verifiche e pareri degli enti trasmessi telematicamente al SICITT, che poi verranno valutati dal Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, Direzione Centrale Cittadinanza, al fine di predisporre l'eventuale decreto di concessione della cittadinanza.

Ti ricordiamo che la cittadinanza per residenza non è un diritto soggettivo della persona ma una concessione dello Stato, che potrà valutare discrezionalmente se lo Stato stesso e la comunità nazionale hanno interesse ad accogliere il nuovo cittadino richiedente che abbia dato prova di buon grado d'integrazione.

E' una fase estremamente delicata e importante, poiché dalla raccolta dati, dalla tipologia di informazioni trasmesse e dalla loro valutazione dipende l'esito positivo dell'istanza o il suo rigetto.



Il rapporto informativo della Questura

Una volta inserita la domanda da parte della Prefettura, vengono effettuate le prime fondamentali verifiche: presso i comuni indicati nella domanda, per quanto riguarda la residenza continuativa e presso il Casellario per le condanne penali.

Viene inoltre chiesto alle forze dell'ordine, Questura e Carabinieri, di effettuare le verifiche approfondite in base alla tipologia di domanda di cittadinanza e predisporre un rapporto informativo su elementi riguardanti: la regolarità del soggiorno, la sicurezza, il tuo grado d'integrazione, l'effettiva residenza, il nucleo familiare, etc.

Dopo circa 30 giorni dalla domanda **verrai convocato** presso la Questura o il Comando dei Carabinieri competente per territorio o **potrai ricevere un controllo direttamente a domicilio**, solitamente dopo un preavviso.

In dettaglio:

per la richiesta ai sensi art. 5, ovvero cittadinanza per matrimonio,

i controlli riguarderanno prevalentemente:

- **la regolarità dell'ingresso;**
- **il soggiorno e la residenza legale in Italia;**
- **l'effettiva convivenza con il coniuge;**
- **i procedimenti penali a carico dell'interessato e/o pendenti;**

per la richiesta ai sensi dell'art. 9, cittadinanza per residenza,

il controllo dovrà essere più dettagliato, e comprenderà:

- **la regolarità dell'ingresso**
 - **il soggiorno e la residenza legale e continuativa;**
 - **i procedimenti penali a tuo carico;**
- il tuo “grado d'integrazione”**

Per valutare tale grado d'integrazione verrà svolto un colloquio attraverso il quale Questura o Carabinieri potranno verificare:

- la sufficiente conoscenza della lingua italiana e dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- la posizione lavorativa e reddituale;

In provincia di Cremona il colloquio viene abitualmente svolto dai Carabinieri, i quali ti chiederanno di:

- produrre la **documentazione inerente i redditi da lavoro** dipendente o autonomo, tuoi e di ogni altro componente della famiglia convivente **(Cud degli ultimi tre anni e busta paga dell'ultima mensilità)**;
- indicare il **rispetto dell'obbligo scolastico per i figli minori**, la scuola e la classe frequentata;
- dettagliare la **tipologia dell'alloggio**, con indicazione della sua **idoneità in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare**, se la casa è di proprietà o in affitto, e se il proprietario o titolare del contratto è lo stesso richiedente la cittadinanza.

Verrai quindi sottoposto a una piccola e informale intervista dalla quale desumere il grado di conoscenza della lingua italiana, la conoscenza del nostro ordinamento e quindi il grado d'integrazione sociale.

In alcuni casi ti potrà essere chiesto di scrivere in lingua italiana*

Attenzione!

Vi sono poi una serie di controlli d'ufficio che riguardano la condotta del richiedente e dei suoi familiari. Si tratta di informazioni riservate in possesso delle forze dell'ordine, e riguardanti comportamenti rilevati nel corso di tutto il periodo di soggiorno in Italia.

***Consigli:**

Per velocizzare il controllo di Questura e/o Carabinieri si consiglia di predisporre per tempo tutta la documentazione richiesta e collaborare attivamente alla procedura, senza mostrare preoccupazione.

Se hai degli attestati che dimostrano corsi frequentati di lingua italiana o terza media, o di altro tipo falli avere. Possono essere utili. Così come può essere utile mostrare le prove di attività socialmente utili: volontariato, protezione civile, etc.

Il Ministero della Giustizia

Il rapporto del Casellario Giudiziale: condanne riportate dal richiedente

Come previsto dalla normativa vigente sulla semplificazione, non devono più essere certificati i dati in possesso della pubblica amministrazione, e i certificati penali non vanno più consegnati unitamente all'istanza.

E' anche vero che molti elementi rilevanti per il Ministero potevano già non essere presenti nei normali certificati penali rilasciati dal Casellario al cittadino straniero e che prima del 2012 era obbligatorio consegnare in Prefettura.

Le informazioni sui trascorsi penali e sui carichi pendenti, anche minimi, vengono ormai trasmesse per via telematica direttamente dal Tribunale competente, su richiesta della Prefettura, e contengono rilievi accurati su tutti i trascorsi penali, anche se estinti o prescritti, a carico del richiedente, o di cui può capitare di non avere diretta conoscenza.

Oltre ai casi ostativi previsti dalla legge, può avere un certo rilievo la presenza di condanne penali sia pure minime, o con pene pecuniarie sostitutive, o l'essere stati indagati per fatti che poi non hanno esitato in un vero processo, ma che indicano il ripetersi di comportamenti asociali e possono denotare uno scarso grado d'integrazione.

Per la riabilitazione o l'estinzione dei reati, v . Vademecum (on line)

Il parere della Prefettura

Dopo aver effettuato la prima e fondamentale raccolta di informazioni, rapporti e verifiche, la Prefettura è chiamata ad esprimere una valutazione complessiva circa i risultati dei controlli ed esprimere il proprio parere in merito alla situazione del richiedente.

Tale “parere” viene inserito nel SICITT e può essere determinante per i successivi passaggi della pratica.

Il parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Un ultimo e fondamentale passaggio dell'istruttoria è il parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: non è infatti possibile ottenere la cittadinanza italiana se si è considerati un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno dispone in proposito di una banca dati aggiornata, in cui sono raccolte tutte le segnalazioni in materia effettuate dall'autorità di PS.

In particolare la Direzione Centrale della Polizia Criminale, ufficio cardine del Dipartimento, si occupa del coordinamento delle investigazioni di polizia giudiziaria a livello nazionale; della raccolta e analisi delle informazioni connesse alle fenomenologie criminali più rilevanti e della cooperazione internazionale con i paesi esteri nella lotta al crimine organizzato, con reciproco scambio di informazioni.

Ha la più elevata competenza in merito a questioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, in quanto in possesso di informazioni aggiornate sui movimenti criminali transnazionali e sui gruppi eversivi o collegati al terrorismo internazionale.



Le informazioni di cui è in possesso il Dipartimento sono altamente riservate, coperte dal segreto di Stato, cui è difficile avere accesso se non attraverso una specifica procedura.

Può esprimere pareri sulla potenziale pericolosità del richiedente, valutata discrezionalmente sulla base delle segnalazioni di cui in possesso.

Valutazione documentazione acquisita

Ultimata la fase istruttoria, la pratica passa alla valutazione del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione-Direzione Centrale Cittadinanza del Ministero e, nel caso di richiesta art. 9, **se sono soddisfatti i requisiti*** di residenza continuativa, reddito, integrazione sociale, assenza di precedenti penali e di motivi ostativi per la sicurezza, viene espressa una **valutazione positiva**. In caso di dubbi su alcuni elementi, è possibile far ricorso ad ulteriori approfondimenti o richieste ai diretti interessati o agli enti preposti, in modo da evitare un rigetto immediato dell'istanza.

Se invece tutti gli elementi o in parte concorrono negativamente, o esistono dubbi fondati sull'affidabilità del richiedente, la valutazione sarà negativa e verrà predisposto un decreto di diniego della cittadinanza.

- **I requisiti devono permanere fino alla conclusione del procedimento (L.94/2009).**

Fonte: Ministero Interni

Decretazione provvedimento concessione cittadinanza

Nel caso di valutazione positiva, sentito il Consiglio di Stato, il decreto di concessione della cittadinanza ai sensi art. 9 L.91/92 viene predisposto dal Ministero dell'Interno – DLCI e inviato alla firma del Presidente della Repubblica.

Notifica provvedimento

I regolamenti di attuazione DPR 572/93 e DPR 672/94 prevedono la trasmissione e notifica dei provvedimenti al richiedente, con due diverse tempistiche.

l'art. 7, comma 1 del DPR 572/93 recita:

“La notifica del conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall'autorità competente ai sensi dell'art.23 entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo”;

l'art. 4, comma 1 del DPR 362/94 chiarisce:

“ai fini previsti dall'art 7 del DPR 12/10/1993, n° 572, il decreto del Ministro è immediatamente trasmesso all'autorità che ha ricevuto la domanda (la Prefettura). Quest'ultima ne cura la notifica all'interessato entro i successivi 15 giorni.”

In ogni caso, una volta appreso dal sito che il decreto è in via di trasmissione i tempi debbono essere brevi, e la notifica da parte delle Prefetture veloce.

Eventuali ritardi di una certa importanza non trovano riscontro né giustificazione nella normativa vigente

Da notare che dal 1° giugno 2012 la cittadinanza per matrimonio, un tempo decretata dal Ministero, è ormai di competenza della Prefettura, che ne cura la decretazione e la notifica, fatti salvi i casi in cui nel corso dell'istruttoria emergano ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica.

Cfr: Direttiva del Ministero dell'Interno, 7 marzo 2012, cittadinanza per matrimonio.

Giuramento entro sei mesi dalla notifica

A partire dalla data di notifica all'interessato, vi sono sei mesi di tempo per procedere al giuramento presso il Comune di residenza, in mancanza del quale non può darsi luogo alla concessione della cittadinanza:

art.10, L.91/92: **“Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.”**

Successivamente l'ufficiale di stato civile del tuo Comune provvederà a tutti gli adempimenti previsti ai sensi dei regolamenti, ti rilascerà immediatamente la carta d'identità con indicazione della cittadinanza, copia del verbale di giuramento e del decreto di concessione della cittadinanza, richiederà il passaporto italiano all'autorità competente, trascriverà tutti gli atti inerenti la cittadinanza nel registro di stato civile.

Cittadinanza ai figli minori

Acquistano la cittadinanza italiana al momento della concessione al genitore **convivente, se ancora minorenni**, anche se nati all'estero (art. 12, commi 1 e 2, DPR 572/93). La convivenza deve essere stabile, effettiva e attestata.

Dovranno inoltre produrre all'ufficiale di stato civile i certificati di nascita originali, tradotti e legalizzati, sia tramite la rappresentanza consolare italiana all'estero, sia tramite l'apposizione dell'Apostille per i paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 1961.

(Si consiglia in tale previsione, di verificare che i certificati di nascita dei figli minori siano stati a suo tempo legalizzati, altrimenti è preferibile provvedere per tempo. Da ricordare che i certificati di nascita non hanno scadenza).

Se la cittadinanza tarda ad arrivare

Fin qui abbiamo descritto l'iter di un'istanza conclusa positivamente e nei tempi previsti. Può tuttavia succedere che i tempi si allunghino e non sia possibile ottenere informazioni tempestive sull'andamento della pratica.

In media a tutta la metà del 2013, i tempi di conclusione dei procedimenti si sono attestati sui tre anni, considerando i casi ordinari e quelli che richiedono più controlli o un supplemento d'istruttoria.

Per legge i tempi massimi entro i quali si deve concludere il procedimento vengono indicati nella lettera che la Prefettura vi ha spedito per informare sull'avvio del procedimento: **730 giorni dalla data di tale avvio**. Trascorsi tali termini si ha il diritto di sollecitare l'amministrazione a dare una risposta in merito all'istanza, sia essa negativa che positiva.

In ogni caso è bene ricordare che sul sito del Ministero dell'Interno si possono reperire informazioni sullo stato di avanzamento della pratica.

Per fare ciò bisogna registrarsi sul sito inserendo i propri dati, la mail, la password e il codice K10: la procedura è la seguente.

Dal sito del Ministero dell'Interno, alla voce **cittadinanza**, cliccare su **“consulta la tua pratica”** e si viene indirizzati ad un link esterno, dopo di che seguire le istruzioni. Effettuata la registrazione, riceverete sulla vostra mail la conferma dei dati e potrete accedere alla vostra pratica.

Le diciture che compaiono possono riferirsi: alla fase **istruttoria**, alla raccolta **dei “pareri”**, alla **valutazione** e alla **decretazione** e/o **firma** degli organi competenti. Certamente, se una pratica dopo oltre due anni è ancora **ferma alla fase istruttoria** vi è qualche problema.

Cosa avete il diritto di fare

- Inviare un sollecito o diffida ad adempiere, richiamando l'amministrazione a quanto dovuto per legge (V. legge 241/90): è una semplice lettera a costo zero da inviare A/R al Dipartimento o via PEC, allegando la copia dell'avvio del procedimento ricevuta dalla vostra Prefettura e di un vostro documento.
- **Tra il secondo e terzo anno è anche possibile farvi tutelare da un legale e avviare un ricorso al Tar Lazio contro il silenzio della pubblica amministrazione.**

La procedura si attesta sui tempi medi di 4 o 5 mesi, e avrà come esito la conclusione del procedimento, ma non necessariamente la cittadinanza. Avrete cioè diritto a un pronunciamento della P.A. ma non è detto che sia automaticamente positivo.

In merito alle spese processuali, solitamente vengono “compensate” tra le parti, cui dovrete aggiungere ovviamente la parcella del legale.

Solitamente dopo l'invio del primo sollecito, arriva una risposta del responsabile del procedimento al Dipartimento, con informazioni sugli adempimenti ancora in atto. Può anche succedere di non ricevere risposte per posta ordinaria, ma notare che sul sito le diciture cambiano con maggiore celerità.

Nei casi peggiori, invece vuol dire che si è reso necessario un supplemento d'istruttoria o si è in attesa del parere del Dipartimento di P.S. a Roma o altro.

In tal caso, è sempre opportuno rivolgersi al vostro legale o a delle associazioni di tutela dei diritti del cittadino, o ripetere il sollecito. Anche se vi sono dei problemi avete il diritto di esserne informati in base alle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Casi di rigetto dell'istanza

Come attestato dalle statistiche ufficiali del Ministero dell'Interno, al momento (a. 2013) disponibili fino a tutto l'anno 2010, una certa percentuale delle domande di cittadinanza non si conclude con un decreto di concessione.

Sono numerosi i casi di inammissibilità e di rigetto dell'istanza, anche se non costituiscono la maggioranza delle pratiche.

INAMMISSIBILITA'

Chiamiamo inammissibili le istanze sprovviste dei requisiti essenziali per l'avvio della procedura, o con documentazione incompleta o con evidenti errori.

Come già spiegato, un esempio può essere una domanda di cittadinanza per residenza priva del requisito dei dieci anni di residenza ininterrotta e continuativa.

Altro caso è la mancanza di documentazione originale del paese di provenienza, non legalizzata o con evidenti vizi di procedura.

In tali casi la Prefettura invita i richiedenti a ritirare l'istanza, per poterla ripresentare nel momento in cui saranno in possesso di documentazione adeguata, o con i requisiti previsti.

Se la domanda è inammissibile per residenza non continuativa, essa si può ripresentare appena compiuti i 10 anni dal momento dell'interruzione della stessa residenza.

RIGETTI DELL'ISTANZA

Nel 2010 sono state 1.634 le istanze di cittadinanza rifiutate, 3.501 i casi di inammissibilità, a fronte di 40.223 decreti di concessione emanati.

I motivi ostativi sono diversificati a seconda del tipo di cittadinanza richiesta, se per matrimonio con cittadino italiano, art. 5, o per residenza, art. 9 della L.91/92.

Nel caso previsto dall'art. 5, i requisiti fondamentali, in mancanza dei quali non è possibile ottenere la cittadinanza, sono:

- l'effettiva convivenza con il coniuge e la permanenza del legame coniugale fino alla conclusione del procedimento;
- l'assenza di condanne penali indicate dall'**art.6 della L.91/92.**

Citiamo testualmente:

“ Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5:

- a) La condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I°, Cap. I, II e III del Codice Penale (**Delitti contro la personalità dello Stato**);
- b) **la condanna** per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a **tre anni** di reclusione, ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva **superiore ad un anno** da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
- c) la sussistenza, nel caso specifico, di **comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.**

Per quanto riguarda invece la **cittadinanza per residenza**, data l'**estrema discrezionalità** con cui viene valutata l'opportunità di concessione, **le cause di rigetto**, fatte salve le cause ostative dell'art. 6, **sono più numerose.**

Elenchiamole:

▪ **interruzioni**, anche brevi, **dei periodi di residenza** nell'arco dei dieci anni previsti;

▪ **reddito insufficiente**: il Ministero solitamente chiede di dimostrare il possesso di reddito da lavoro nei tre anni precedenti l'istanza, e di continuare a produrne la prova ogni anno fino alla conclusione del procedimento.

Sono ammessi al computo del reddito i redditi dei familiari conviventi, che dovranno dichiarare allo scopo di contribuire al reddito dell'intero nucleo familiare;

▪ **presenza di condanne penali**, anche lievi, ma indicative di mancanza d'integrazione o ripetute:

è il principale motivo di rigetto in assoluto della maggior parte delle istanze;

▪ **difetto d'integrazione**: insufficiente grado di conoscenza della lingua italiana e dell'ordinamento dello stato;

▪ **valutazione di pericolosità sociale del richiedente** o di potenziale pericolosità per la sicurezza dello Stato

▪ ***non è necessario avere effettivamente commesso dei reati in merito ma essere stati segnalati per comportamenti altamente sospetti in ordine alla sicurezza dello Stato***

Nella maggior parte dei decreti di rigetto, anche laddove la causa prima è il reddito o la presenza di condanne penali, si fa frequente riferimento a una serie di comportamenti o situazioni che denotano una mancata integrazione o l'inaffidabilità del soggetto.

Il concetto così espresso d'integrazione comprende una valutazione complessiva degli elementi risultanti dall'istruttoria, e che hanno fatto emergere notevoli dubbi sul richiedente.

Abbiamo fatto riferimento all'ampia discrezionalità di giudizio consentita nei casi di cittadinanza per residenza che, essendo una concessione e non un diritto soggettivo, può essere rifiutata dall'amministrazione per ragioni solo apparentemente poco rilevanti.

Una condanna ormai estinta o una querela rimessa per molestie o offese possono essere giudicate sintomo di un atteggiamento asociale o di scarsa integrazione nel contesto sociale di appartenenza, con sospetta reiterazione dei comportamenti.

La prossimità o simpatia per gruppi noti per attività eversive all'estero o per organizzazioni con forte connotazione fondamentalista, una volta segnalate nel corso dell'istruttoria, anche se non esistono prove di reato a carico del richiedente, possono costituire motivo di rigetto di un'istanza.

Non esiste una regola ferrea che può stabilire quali sono i casi da rigettare, se non ci sono ragioni evidenti, tra quelle elencate: reddito, residenza, difetto d'integrazione, condanne penali.

Ogni caso è valutato con modalità diverse e come abbiamo detto, discrezionalmente, da parte del funzionario che ha in mano la pratica.

Negli ultimi tempi si sta facendo strada la prassi del rigetto motivato dalla scarsa conoscenza della lingua italiana e dei nostri ordinamenti; il più delle volte tale dato non si presenta in modo isolato ma in relazione ad altri comportamenti che denotano insufficiente integrazione.

Certamente tutto dipende dal tipo di istruttoria, e dai criteri di valutazione dei pareri espressi dagli enti.

Un consiglio che vale per tutti è quello di ricordare che la cittadinanza non è la semplice conquista di un passaporto, ma una volontaria adesione a una comunità di cui è giusto conoscere e condividere le regole oltre che la lingua, le relazioni sociali, l'organizzazione.

Se tali elementi risaltano dall'istruttoria, se il futuro cittadino ha dato prova di positivo inserimento, la valutazione sarà in ogni caso positiva.

L'importante è che gli enti e i soggetti preposti ai rapporti informativi svolgano con precisione, scrupolo e senza pregiudiziali il loro lavoro, poiché è vero che un buon risultato dipende al 90% da una buona istruttoria.

In caso di rigetto

Riceverai una comunicazione di preavviso di rigetto, con le motivazioni per cui il Ministero ritiene di non poterti concedere la cittadinanza. Tale preavviso è obbligatorio per l'amministrazione (v. regolamenti), così come è **obbligatorio indicare le motivazioni del rigetto**.

Avrai **10 giorni di tempo** per presentare le tue osservazioni” ed eventuale altra documentazione che possa tutelarti e fornire nuovi elementi di valutazione del tuo caso.

Se le tue osservazioni saranno prese in considerazione, il Ministero potrà avviare un'altra indagine e sarai contattato alla fine della stessa.

In caso contrario, il rigetto verrà confermato.

A questo punto potrai scegliere tra: accettare la decisione oppure presentare un ricorso con l'aiuto di un legale.

Se pensi che le motivazioni indicate nel rigetto non siano sufficienti, o che l'istruttoria non sia stata sufficientemente completa in modo da mettere in rilievo il tuo possesso dei requisiti necessari o la tua reale integrazione, hai il diritto di ricorrere al TAR Lazio.

In ogni caso dovrai prepararti ad un lungo iter, e al fatto di dover sostenere dei costi non indifferenti.

Ci sono comunque stati diversi casi di rigetti non sufficientemente motivati che si sono conclusi in modo positivo e con risarcimento delle spese.

Valuta bene il tutto prima di prendere una decisione.

Dopo quanto tempo è possibile ripresentare un'istanza di cittadinanza:

- potrai ripresentare la domanda di cittadinanza per residenza **dopo un anno;**
- dovrai invece aspettare **5 anni** se il rigetto è stato determinato dai motivi ostativi previsti dall'art. 6 o se avevi chiesto la cittadinanza per matrimonio e ti è stata rifiutata.

ORA SEI CITTADINO ITALIANO: ADEMPIMENTI AL COMUNE

Per tornare al caso dell'esito positivo della tua pratica, ricorda che una volta acquisita la cittadinanza vi sono ancora alcuni importanti adempimenti da effettuare al comune, tra cui **la registrazione degli atti di nascita e di matrimonio allo stato civile.**

Atti di nascita

La Prefettura ti avrà riconsegnato i documenti originali del paese per provvedere alla registrazione dell'atto di nascita allo stato civile, cosa che renderà poi facile qualsiasi certificazione ulteriore.

In alcuni casi, può succedere che il documento non possa essere trascritto così come è stato formato nel vostro paese, soprattutto se i dati mancanti erano stati sostituiti da un "Affidavit", validi sì per consentirvi la cittadinanza ma non corrispondenti alle norme anagrafiche italiane.

A questo punto l'ufficiale di Stato civile dovrà chiederti di provvedere alla **"formazione dell'atto di nascita" al Tribunale.***

*La questione si è posta ad es. per i cittadini di origine indiana in possesso di certificati del tipo **"not found certificate"**, accompagnato da un **affidavit**.

Per chiedere al tribunale competente la formazione dell'atto di nascita servono:

- **la domanda**, da depositare all'URP- Ufficio Relazioni col Pubblico (*non è necessaria la presenza di un legale*);
- **copia integrale dell'atto di cittadinanza** (verbale + giuramento);
- **copia del documento rilasciato dal luogo di nascita** originario da cui risulti l'impossibilità a ottenere l'atto di nascita: il "not found certificate" + l'affidavit con i dati mancanti;
- **copia di un documento d'identità valido;**
- **una marca da € 8,00**

Dopo aver depositato l'istanza all'URP si verrà convocati dal Giudice per la conferma dei dati, insieme all'ufficiale di Stato Civile del comune di residenza.

Registrazione atti di matrimonio.

Ricordati di registrare l'atto di matrimonio celebrato all'estero all'ufficio di stato civile del tuo comune. Il certificato deve essere tradotto e legalizzato oppure provvisto di Apostille.

Devi registrare qualsiasi atto di stato civile, sia che esso sia avvenuto prima che dopo l'acquisto della cittadinanza italiana.

Il comune potrà così rilasciarti tutti i documenti necessari a esercitare il godimento dei tuoi diritti e quelli dei tuoi familiari, tra cui la coesione familiare.

Il problema dei cognomi.

La registrazione degli atti di nascita dei figli minori, divenuti cittadini italiani, allo stato civile può essere una sorpresa, non sempre gradita.

La regola è:

i minori che non hanno la doppia cittadinanza devono essere registrati con il cognome del padre, in base alle leggi anagrafiche italiane.



Può dunque succedere che dei ragazzi si trovino con i cognomi cambiati rispetto alla nascita, soprattutto quelli con familiari provenienti da paesi in cui vi sono regole diverse dalle italiane per l'attribuzione del nome.

E' il caso ad es. dei ragazzi di origine indiana, che spesso avevano cognomi diversi dal padre, per questioni culturali-religiose.

Come già precisato sul nostro sito, **non esiste in India una regola generale** di attribuzione dei nomi e possono esservi diverse consuetudini: capita frequentemente che i genitori abbiano cognomi diversi dai figli. (Fonte: **Consolato dell'India a Milano**)

Così potrà capitare che una ragazza sikh di nome **Kaur** sia trascritta d'ufficio con il “cognome” **Singh** (in realtà è un patronimico) del padre, ma che non è tipico delle donne e quindi costituisca un problema imbarazzante

Se lo desiderano, i genitori possono chiedere il ripristino del nome originario del figlio/a con un'istanza alla Prefettura tramite una procedura ormai semplificata.

Cfr. **Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile del 2012** (on line)

I minori che hanno la doppia cittadinanza possono conservare il cognome originario, se lo desiderano, semplicemente con una dichiarazione dei genitori resa al comune al momento della registrazione.

I neo-cittadini italiani maggiorenni che hanno acquistato la cittadinanza ai sensi della legge 91/1992 (mantenendo o meno un'altra cittadinanza) e il cui cognome è stato già corretto in sede di decretazione della cittadinanza, invece **dovranno in ogni caso presentare l'istanza di ripristino cognome alla Prefettura**, motivandone le ragioni.

(Cfr Circolare n° 4 del 18 febbraio 2010):

“Si precisa inoltre che nei casi d'acquisto di cittadinanza italiana ex art. 7 e 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 *Nuove norme sulla cittadinanza* , l'ufficiale dello stato civile non può che attenersi alle determinazioni riportate nel decreto presidenziale o ministeriale adottato. In tali casi, il ripristino del cognome originario non potrà che avvenire per il tramite di una istanza di cambiamento del cognome ex [art. 84 D.P.R. 396/2000](#)“ .

Per quanto riguarda la donne coniugate che hanno acquisito il cognome del marito al momento del matrimonio, una volta diventate cittadine italiane dovranno riprendere il cognome attribuito alla nascita, in conformità con l'ordinamento italiano e con il principio costituzionale di parità tra i sessi.

Per tutti gli altri casi controversi, rivolgersi alla propria Prefettura, dopo aver sentito lo Stato Civile del comune di residenza:

il riferimento della Prefettura è Ufficio Elettorale – Raccordo Enti Locali

Dal 2011, la procedura di ripristino cognome prevede oltre la richiesta alla Prefettura, l'affissione del sunto dell'istanza di cambio nome e cognome sui siti on line dei comuni, accompagnati da firma digitale del responsabile del procedimento di pubblicazione.

Riconoscimento “*jure sanguinis*” della cittadinanza ai discendenti di emigrati italiani: il caso degli argentini a Cremona.

Cremona, la città di Stradivari e della liuteria, è sempre stata una meta ricercata per chi cercava affermazione o apprendistato nel settore liutaio: studenti e giovani artigiani. Tra questi un numero notevole di argentini, molti tra i quali hanno potuto realizzare un radicamento certo poiché informati del diritto alla cittadinanza “*jure sanguinis*” per i discendenti di emigrati italiani in Argentina. Ancora oggi in altre città italiane approdano i cittadini stranieri che possono vantare una discendenza da emigrati italiani e che sono potenzialmente titolari di doppia cittadinanza.

Spieghiamo come e perché:

Ai sensi della Legge n. 555/1912 sulla cittadinanza italiana, il discendente di cittadino italiano nato all'estero acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana: è cioè potenzialmente titolare di doppia cittadinanza. **Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana.**

Tale eventualità si è estesa per gli appartenenti a famiglia di antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo la sentenza n. 30 del 9 Febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all'epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata.

Ne consegue che pure i discendenti di emigrante italiana o di figlia di emigrante italiano sono da reputarsi cittadini italiani “*jure sanguinis*” per derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data d'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Requisiti:

Essere discendenti di emigrati italiani all'estero (i quali a loro volta non abbiano perduto la cittadinanza italiana).

Dove presentare la domanda:

- Residenti all'estero

Lo straniero di origine italiana, residente all'estero, deve rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero. Nota: le richieste presso i consolati vengono evase dopo lunghi periodi di attesa e ciò fa preferire l'istanza al comune italiano.

- Residenti in Italia

Lo straniero d'origine italiana, residente legalmente in Italia, che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve presentare domanda, in carta resa legale, al Sindaco del Comune di residenza.

La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana con allegata la prescritta documentazione, deve essere:

- indirizzata al Sindaco del Comune di residenza- Ufficio dello Stato Civile
- corredata di marca da bollo da € 16,00
- sottoscritta davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione presso l'Ufficio di Stato Civile.

Documentazione da presentare:

- 1) **estratto per riassunto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero**, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque (comprensivo di tutte le annotazioni ed ovviamente essenziali le eventuali annotazioni in ordine di perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana);
- 2) **atti di nascita, in copia integrale**, muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 3) **atto di matrimonio, in copia integrale, dell'avo italiano emigrato all'estero**, munito di traduzione ufficiale italiana se contratto all'estero;

4) **atti di matrimonio, in copia integrale, dei suoi discendenti**, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

5) **atti di morte, in copia integrale, dell'avo italiano emigrato all'estero e dei discendenti**;

6) **certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d'emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l'avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a suo tempo emigrato dall'Italia, non acquistò la cittadinanza dello stato estero d'emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato.**

N.B. Qualora l'ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all'estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, ovvero le generalità dello stesso siano indicate in modo diverso negli atti relativi ai discendenti, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato.

7) certificato di residenza.

Nota: L'istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta resa legale e i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

I certificati rilasciati da Autorità straniera dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati dalla competente Autorità Italiana presente sul territorio estero (Ambasciata o Consolato Generale di Prima Categoria) salvo che non sia previsto l'esonero della legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate in Italia.

I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana.

L'ufficio, qualora ne ravvisi la necessità al fine dell'accertamento della discendenza *jure sanguinis*, si riserva la facoltà di richiedere la documentazione integrativa che di caso in caso si rendesse necessaria.

Atti provenienti dall'Argentina

L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con L. n. 533/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l'autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall'interessato (non muniti di legalizzazione ovvero di "Apostille"), saranno soggetti a controllo di autenticità, ai sensi dell'art. 6 dell'ultimo periodo dell'accordo.

Dove andare

[Ufficio di Stato Civile](#)

Normativa di riferimento

- Legge 13 Giugno 1912, n. 555 "Sulla cittadinanza italiana"
- Legge 5 Febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa"
- Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 Aprile 1991 "Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano"
- Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1.170 del 24 Febbraio 2003 "Problematiche legate al rimpatrio dei cittadini argentini di origine italiana"
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 26 del 1° Giugno 2007

Step per potere ottenere la residenza in Italia e presentare l'istanza di cittadinanza:

- **Fare ingresso in Italia, senza problemi di visto (l'Argentina ne è esente), verificare che la polizia di frontiera italiana abbia apposto il timbro uniforme Schengen di tipo C, valido per soggiorni di 90 giorni;**
- **se si entra da altro stato Schengen recarsi entro 8 giorni in Questura e rendere la "Dichiarazione di presenza";**

- con il **passaporto recante il timbro Schengen, oppure la dichiarazione di presenza e la documentazione atta al riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, recarsi allo Stato Civile per avviare il relativo procedimento amministrativo;**
- **contestualmente chiedere la residenza indicando l'indirizzo presso cui fissare la dimora abituale;**
- **chiedere il codice fiscale all'Agenzia Entrate;**

Per la richiesta del permesso di soggiorno

- recarsi all'ufficio postale, ritirare il kit per rilascio-rinnovo permesso di soggiorno, compilare il modulo 1 di richiesta permesso per riacquisto/riconoscimento cittadinanza;

- inserire nella busta:

le fotocopie del passaporto, la documentazione di avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza, una marca da bollo da 16 euro, l'autocertificazione di residenza-stato di famiglia e la fotocopia del codice fiscale; bisognerà altresì dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti;

- spedire il kit da uno sportello “Amico” di Poste italiane.

Lo sportello “Amico” rilascerà la ricevuta del pagamento effettuato e della richiesta di permesso con l'indicazione della convocazione per il fotosegnalamento in Questura (a Cremona generalmente l'appuntamento viene dato dopo 15 giorni dalla richiesta).

PARTE II

I NATI IN ITALIA

**Stai per per compiere 18 anni e sei nato in Italia:
hai il diritto di scegliere se vuoi diventare cittadino italiano.**

Lo dice l'art. 4, comma 2 della legge sulla cittadinanza 91/1992, che prevede la cittadinanza ai ragazzi che possono dimostrare di essere sempre vissuti in Italia dalla nascita e fino ai 18 anni.

“ lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data”

Inoltre dal 20 agosto 2103, le regole che ti permettono di ottenere la cittadinanza sono più semplici. Ecco i passaggi:

- **Sei mesi prima del tuo compleanno** riceverai a casa un avviso del tuo comune di residenza che ti informa del tuo diritto a scegliere di diventare cittadino italiano.
- **Hai tempo fino al 19° anno** per presentare la **“dichiarazione di elezione della cittadinanza”** al comune, accompagnandola con la documentazione necessaria.
- Se il tuo comune non ha mandato la lettera di avviso, **non perdi il diritto alla cittadinanza** e puoi presentare la dichiarazione di elezione anche dopo i 19 anni.

**Ecco le recenti disposizioni di legge che hanno semplificato la procedura:
Non imputabili all'interessato gli inadempimenti dei genitori o della PA purché l'effettiva presenza continuativa in Italia venga documentata. Obbligo di informazione degli ufficiali di stato civile.**

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 194 dd. **20 agosto 2013**, del **D.L.21.06.2013, n. 69**, convertito nella legge n. 98/2013, sono entrate in vigore anche le norme in materia di **semplificazione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia e ivi residente fino al compimento del 18° anno di età (art. 33)**.

Le norme prevedono che al richiedente non potrà essere imputata la mancanza dell'effettiva sussistenza del requisito di presenza legale ed iscrizione anagrafica ininterrotta in Italia dal momento della nascita e fino al compimento della maggiore età, qualora questa sia imputabile ad eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, purché possa comunque dimostrare l'effettiva continuativa presenza in Italia con idonea documentazione (ad es. pagelle scolastiche, certificazioni di vaccinazioni sanitarie,...).

Può essere interessante sapere che:

La questione sinora era stata affrontata parzialmente da due circolari del Ministero dell'Interno la n. K60.1 dd. 5 gennaio 2007 e quella n. K. 64.2/13 del 7 novembre 2007. Negli ultimi mesi diverse pronunce giurisprudenziali si erano espresse nella direzione oggi affermata dalla nuova norma. In tal senso, ad es. Tribunale di Reggio Emilia, decreto 3 gennaio 2013; Tribunale di Roma, sez. I civile, sent. n. 13821 del 14 giugno 2013; Tribunale di Firenze, decreto 9 luglio 2013; Tribunale di Pordenone, decreto 13 luglio 2012.

Le nuove disposizioni hanno previsto anche un obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare agli interessati, nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età, la possibilità di esercitare il diritto all'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza di tale comunicazione, il diritto all'acquisto della cittadinanza può essere esercitato anche dopo la scadenza di detto termine.

Fonte: Asgi, www.asgi.it

Cosa fare appena diventati maggiorenni:

Recarsi all'**Ufficio di Stato Civile** del comune di residenza e chiedere di predisporre l'atto di dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, in quanto nato e residente in Italia, accompagnando la richiesta con:

La documentazione:

- **passaporto o certificato di cittadinanza**
- **carta d'identità**
- **permesso di soggiorno**
- **estratto atto di nascita**
- **se iscritto all'anagrafe tardivamente o con periodi di residenza incompleti, documentazione alternativa che comprovi la reale presenza continuativa sul territorio nazionale, tra cui:**
certificati medici, vaccinazioni, certificati di frequenza scolastici, etc.

***Nota:** Fino al 2013 era necessario dimostrare la regolarità del soggiorno per tutto il periodo precedente la dichiarazione di elezione, quindi essere stati titolari di permesso di soggiorno sia con i genitori che in modo autonomo. L'art. 33 della L.69 del 20 agosto 2013 ha sancito che i minori non sono responsabili per le inadempienze degli adulti e che la richiesta va valutata tenendo conto della documentazione sostitutiva, anche in assenza del titolo di soggiorno durante periodi pregressi. Si è inoltre tenuto conto del fatto che i minori in quanto tali sono portatori di diritti e inespellibili, indipendentemente dallo status dei genitori. (v. sentenza di Padova).*

Non devi presentare altri certificati: sarà cura dell'Ufficio di Stato Civile del tuo comune verificare le pregresse residenze presso gli altri comuni e la regolarità del soggiorno presso la Questura.

→ Predisposto l'atto, cioè la dichiarazione di elezione della cittadinanza, l'Ufficiale dello Stato Civile invierà al Sindaco copia della dichiarazione con allegata la documentazione.

Una volta accertato il tuo diritto, verserai il contributo di 200 euro, sul C/c n° 809020, intestato al Ministero dell'Interno

Accertate tutte le condizioni stabilite dalla legge perché si producano gli effetti della dichiarazione resa, il Sindaco invierà l'esito dell'accertamento e la dichiarazione dell'acquisto della cittadinanza del cittadino straniero all'Ufficiale dello Stato Civile il quale provvederà alla sua trascrizione nei registri degli atti di cittadinanza e alle varie comunicazioni per gli aggiornamenti.

Cosa fare in caso di diniego:

se il problema è dovuto a lunghe assenze effettive dal territorio nazionale, e non puoi dimostrare con documentazione alternativa la tua presenza in Italia, di qualsiasi tipo, hai poche possibilità per opporre un ricorso .

Esponi comunque la tua situazione ad un legale esperto in materia, o ad un'associazione, e fatti consigliare.

Negli altri casi puoi opporre un ricorso, invocando le ultime norme in materia di semplificazione amministrativa, che si prestano a nuove interpretazioni.

In alternativa:

potrai sempre presentare domanda di cittadinanza per residenza (art. 9, lettere "a" o "f" L. 91/1992), facendo riferimento, se non hai un lavoro e un reddito autonomo, ai redditi dei familiari conviventi di cui sei a carico.

Per saperne di più:

Consulta le guide:

Guida ANCI: "18 anni in.....Comune!"

PARTE III

CITTADINI ITALIANI DUNQUE COMUNITARI

Per molti immigrati stranieri la cittadinanza è identificata con la parola “passaporto”, ed è quello il secondo dei principali interessi di chi vuole la naturalizzazione, dopo aver ottenuto la certezza di un progetto di vita stabile per sé e per i familiari. Passaporto italiano, e dunque europeo, vuol dire maggiore mobilità in Europa e nel mondo, verso quei paesi dove la cittadinanza europea garantisce migliori opportunità di studio o lavoro, e meno burocrazia al momento di chiedere un visto, o addirittura dove un visto non è più necessario.

Mobilità:

Sono molti i paesi esteri dove puoi recarti senza obbligo di visto, a condizione di possedere un passaporto biometrico:

tutti gli stati UE e diversi stati extra europei. Naturalmente in questi ultimi potrai fare ingresso e soggiornare per turismo per un periodo minimo di tre mesi o comunque per quello concesso in base alle leggi dello stato. Per soggiornare per lavoro invece le regole sono molto più rigide ed è meglio informarsi preventivamente presso i consolati o le ambasciate estere in Italia per evitare brutte sorprese. Un es. gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia, mete ambite da molti immigrati.

Troverai la lista delle principali ambasciate estere nell'ultima parte della guida.

Soggiornare in Europa:

nella Comunità Europea, seguirai le regole previste dalla legge per la libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari (Direttiva 38/CE/2004):

- nessuna formalità o restrizione per il soggiorno fino a tre mesi.
- Dopo i tre mesi puoi soggiornare solo se dimostri di :
- avere un contratto di lavoro dipendente o iniziare un'attività imprenditoriale autonoma;
 - seguire un corso di studi;

- possedere adeguate risorse economiche che consentono di non essere un peso per la sicurezza sociale dello stato ospitante.

Per approfondire v. guida “Nuovi Cittadini Europei” oppure Direttiva 38/CE/2004 sui siti istituzionali e sul sito

www.immigraticittadini.it

sez. comunitari

Fare rientro nel paese di origine, per turismo o soggiorno, o per la tutela dei propri interessi:

chi conserva la precedente cittadinanza, poiché proveniente da un paese che consente **la doppia cittadinanza** (sistema di reciprocità) non ha alcun problema potendo utilizzare sia il passaporto italiano che quello del paese di origine per i propri spostamenti e può curare i propri interessi senza alcuna formalità. (es. i cittadini di origine marocchina).

Paradossalmente invece i neo cittadini italiani che a seguito dell'acquisizione della cittadinanza italiana hanno perso la propria, dovranno chiedere ogni volta un visto d'ingresso oppure uno speciale passaporto/ lasciapassare che consenta reingressi multipli nel paese di origine per un determinato numero di anni.

Il Consolato indiano di Milano, ad esempio, rilascia uno speciale “passaporto” chiamato “**OCI Card**”, composto da sole 4 pagine, di cui una con foto e dati identificativi, della durata di dieci anni e su cui apporre una marca ogni anno, che permette di fare reingresso in India senza obbligo di visto ogni volta che lo si desidera.

www.cgimilan.in/

I consolati degli altri paesi, es. il Consolato del Senegal a Milano, offrono facilitazioni per il rilascio del visto ai cittadini italiani di origine senegalese, in attesa che la Repubblica del Senegal strutturi ufficialmente l' offerta di un documento idoneo al reingresso nel paese di origine per i propri ex cittadini, da rendere disponibile nelle proprie sedi consolari.

Per saperne di più: **Contatta il tuo Consolato (v. lista)**

Migliori opportunità in Italia:

Può darsi che tu non voglia cambiare la tua vita e il tuo lavoro, soltanto essere più libero di viaggiare o trasferirti anche solo momentaneamente all'estero, per meglio informarti sulle possibilità che un altro paese ti offre.

Ma ricorda che se hai alle spalle un buon curriculum scolastico, se hai speso molti anni della tua vita, prima di venire a lavorare in Italia, nello studio, in un liceo o all'università, è arrivato il momento di pensare ad altre opportunità professionali, in Italia, facendo riconoscere il tuo titolo.

L'importante è che tu abbia una buona conoscenza della lingua italiana e molta costanza.

Non è mai troppo tardi per cambiare.

Cosa fare per chiedere il riconoscimento del titolo di studio:

Naturalmente i titoli di studio stranieri (extra cee) non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento se vuoi avvalertene per l'esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o il proseguimento degli studi.

“Equipollenza”, che cos'è:

L'equipollenza dei titoli di studio, scolastica o accademica, è la procedura mediante la quale l'autorità scolastica o accademica determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano. Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo un titolo di studio **finale** conseguito all'estero al termine di un percorso scolastico.

A chi rivolgersi

Titolo di studio	Ufficio competente
Diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 1° grado	Ufficio scolastico regionale - ambito territoriale della provincia di residenza
Diploma conclusivo dei corsi d'istruzione di 2° grado	Qualsiasi Ufficio scolastico regionale
Titoli accademici	Università degli studi

Chi può fare domanda (se maggiorenne)

Per i titoli di studio scolastici (non universitari)

- I cittadini di Stati membri dell'Unione europea
- I cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo
- I cittadini della Confederazione elvetica (Svizzera)
- I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
- i titolari di permesso CE soggiornanti lungo periodo

Come fare

Per ottenere l'equipollenza occorre presentare la domanda compilando l'apposito modello

- in carta semplice per i diplomi d'istruzione di 1° grado
- con marca da bollo del valore di € 16,00 per i diplomi d'istruzione di 2° grado

Documenti da allegare alla domanda

1. **titolo di studio** rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza;
2. **dichiarazione di valore** rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza, indicante la posizione giuridica della scuola (statale o legalmente riconosciuta, con l'indicazione del gestore), il valore (durata, ordine e grado degli studi cui il titolo si riferisce), e la validità ai fini del proseguimento degli studi e dell'assunzione a posti di lavoro nel paese in cui è stato conseguito;
3. **eventuale documentazione** idonea a provare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell'esenzione dalla prova integrativa di italiano:
 - attestato di frequenza di corsi di lingua italiana
 - attestazione della lingua italiana tra le materie classificate nel curriculum scolastico
 - certificazione di prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane che dichiarino l'uso della lingua italiana durante il lavoro

Per i titoli di istruzione secondaria di 2° grado occorrono anche:

4. **programmi delle materie** oggetto del corso di studi, rilasciati dalla scuola frequentata, dalle competenti autorità straniere, o desunti dalle pubblicazioni ufficiali dello stato estero o dell'autorità diplomatica, accompagnati dalla traduzione in lingua italiana con le stesse modalità indicate al punto 1);
5. **curriculum degli studi seguiti**, distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate. Il curriculum, redatto e firmato dall'interessato, dovrà indicare l'esito degli esami finali e le eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo del quale si chiede l'equipollenza.

6. **dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana** comprovante che trattasi di studi finalizzati al conseguimento del titolo di cui si chiede l'equipollenza e dal quale risulti il sistema di valutazione (decimi, centesimi, ecc.) e il voto minimo e massimo attribuibili e ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione del voto nella dichiarazione di equipollenza.
7. ogni altro documento o titolo, con le stesse modalità indicate al punto 1), che il richiedente ritenga utile produrre nel proprio interesse.

Tutti i documenti possono essere presentati in originale o in copia autenticata. Dei documenti allegati deve essere compilato un elenco in duplice copia.

“Equivalenza”, che cos'è

L'equivalenza del titolo straniero a quello italiano, conseguito all'estero da un cittadino europeo e richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell'ammissione agli esami di quel concorso, permette la partecipazione a quello specifico concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano (equipollenza).

A chi rivolgersi

L'ente responsabile per la valutazione dell'equivalenza del titolo estero è la **Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica** - Ufficio P.P.A. - Servizio Reclutamento, Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma
tel. 06-6899.7563 / 7453 / 7470;
e-mail: servizioreclutamento@funzionepubblica.it.

Come fare

- presentare all'amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso citando il titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di essere ammesso al concorso ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. 165/2001;

- inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 165/2001, compilando il [modello](#) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica: in questo modulo sono indicati tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda.

Vai su: www.funzionepubblica.gov.it

poi clicca su : **documentazione**

Riconoscimento qualifiche professionali:

puoi trovare tutte le informazioni utili al loro riconoscimento sul sito:

www.cimea.it,

sia nel caso che tu voglia intraprendere un'attività autonoma, esercitare una professione liberale non regolamentata dalla legge (in tal caso vi sono meno formalità. Tuttavia la dichiarazione di valore del titolo può essere utile per avere migliori opportunità in ambito privato); che nel caso in cui tu ambisca ad una professione “regolamentata” dalla legge, che richiede obbligatoriamente il riconoscimento della qualifica.

- [Guida al riconoscimento dei titoli e alle qualifiche professionali \(on line\)](#)

Diritto di voto e partecipazione alla vita pubblica.

Il diritto di voto è un'importante conquista del cittadino che può finalmente contare. Ricorda cosa dice la Costituzione italiana che ti è stata consegnata:

Costituzione, art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

Il suo esercizio è dovere civico.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Diritto di voto in UE:

Il cittadino comunitario può eleggere i propri rappresentanti per il Parlamento europeo ed esprimere il voto alle elezioni amministrative.

Lingua italiana:

anche se in Italia, contrariamente rispetto al resto dell'Europa, per ottenere la cittadinanza non bisogna ancora essere sottoposti a un vero test di lingua e istituzioni (come ad es. in Francia e Germania), a parte il test richiesto per il permesso CE Lungo Periodo, attestante l'elementare livello A2, la conoscenza della lingua italiana resta il requisito fondamentale per essere cittadini completi e non dipendere dagli altri perché incapaci di comprendere il funzionamento del sistema Italia.

E' necessario, se si vuole davvero progredire e ottenere un inserimento completo, fare uno sforzo per parlare e soprattutto imparare a scrivere meglio la lingua italiana, cosa già realizzata dalla seconda generazione di immigrati.

Neppure aver superato test per il livello italiano A2 è sufficiente, perché di fatto non aiuta a rispondere in modo completo alle esigenze della vita quotidiana, ma solo le azioni elementari.

Nessun esame obbligatorio da fare, ma un impegno a migliorare la propria vita, e il non continuare a sentirsi, da naturalizzati italiani, ancora stranieri.

Presso tutte le Scuole Medie vi sono i corsi per adulti EDA, per la lingua italiana e la terza media, cercali.

Lavoro e sicurezza sociale:

- **il possesso della cittadinanza garantisce con certezza la totale copertura dei diritti lavorativi e previdenziali, già comunque assicurate grazie al principio di pari trattamento dei lavoratori regolari;**
- **il diritto nuovo acquisito con la cittadinanza è la possibilità di accesso ai lavori e ai concorsi pubblici**
(a determinate condizioni: buona conoscenza della lingua italiana e titolo di studio, conseguito in Italia o riconosciuto).
v. istruzioni precedenti.

Se invece ormai hai deciso di stare all'estero, ecco le regole da seguire per iscriverti all'AIRE, una volta arrivato nel paese dove hai deciso di stabilire la tua residenza

L' AIRE- ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

A.I.R.E. vuol dire: Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. E' stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero.

L'iscrizione all'A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

- **la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;**
- **la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;**
- **la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione [Autoveicoli - Patente di guida](#)).**

Devono iscriversi all'A.I.R.E.:

- **i cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero per periodi superiori a 12 mesi;**
- **quelli che già vi risiedono, sia perché nati all'estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.**

Non devono iscriversi all'A.I.R.E.:

- **le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;**
- **i lavoratori stagionali;**
- **i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;**
- **i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all'estero.**

L'iscrizione all'A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall'interessato all'Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

All'apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall'autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.). Qualora la richiesta non sia presentata personalmente va altresì allegata una copia del documento d'identità del richiedente.

L'iscrizione può anche avvenire d'ufficio, sulla base di informazioni di cui l'Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

L'iscrizione all'A.I.R.E. è **GRATUITA**.

Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. vi suggeriamo di visitare il sito web dell'Ufficio consolare competente per territorio.

L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.

L'interessato deve **tempestivamente** comunicare all'ufficio consolare:

- il trasferimento della propria residenza o abitazione;
- le modifiche dello stato civile anche per l'eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, etc.);
- il rientro definitivo in Italia;
- la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La **cancellazione dall'A.I.R.E.** avviene:

- per iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l'indirizzo all'estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana;

Fonte: Ministero degli Esteri

v. **Guida per gli Italiani all'Estero- Ministero Interno - Servizi Demografici**

PARTE IV

I DIRITTI DEI FAMILIARI DEI CITTADINI ITALIANI

L'acquisizione della cittadinanza italiana, e dunque europea, si riflette anche sui familiari che possono godere di nuovi diritti proprio in quanto familiari di cittadini UE.

Chiariamo innanzitutto che ciò che cambia è il loro status (cioè la loro condizione giuridica): essi non sono più “stranieri” in senso proprio, ma equiparati ai cittadini comunitari. La legge che li riguarda non è più il T.U. sull'immigrazione, ma quella comunitaria sulla circolazione e soggiorno dei cittadini UE e loro familiari, applicata in Italia dalla L. 30/2007, aggiornata dal Decreto Legge 89/2011 e recentemente dalla legge europea 2013.

Definiamo subito chi sono i familiari del cittadino italiano aventi diritto:

- il coniuge (marito o moglie);
- i discendenti diretti (figli), propri e del coniuge, fino a 21 anni, o se ancora a carico oltre i 21 anni;
- gli ascendenti diretti (genitori), propri e del coniuge, a carico;
- il partner con cui esiste una relazione stabilmente attestata;
- ogni altro familiare a carico o convivente nel paese di provenienza con il cittadino dell'Unione;
- il familiare affetto da gravi problemi di salute che richiede l'assistenza personale del cittadino UE

Tali familiari hanno il diritto d'ingresso, circolazione e soggiorno in Italia.*

Ingresso:

per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei familiari di cittadino italiano/UE non è più necessario un visto, di cui tra altro molti paesi sono esenti (v. lista), né bisogna avviare una richiesta di ricongiungimento familiare attraverso la domanda al SUI della Prefettura.

Laddove necessario, il visto d'ingresso del familiare di cittadino italiano/UE verrà richiesto direttamente in ambasciata, e non presso le agenzie autorizzate, **producendo:**

la dichiarazione del cittadino italiano, con indicazione del grado di parentela con il familiare, accompagnata dalla copia di un documento d'identità e dalla documentazione relativa il rapporto di parentela, come segue:

per il coniuge:

- certificato di matrimonio con il cittadino italiano, tradotto e legalizzato o apostillato, per quei paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja 1961; il certificato deve altresì essere stato registrato al comune di residenza e rilasciata copia del relativo atto;

per il figlio:

- certificato di nascita del figlio tradotto e legalizzato, o apostillato; se il figlio è del coniuge*, certificato di matrimonio legalizzato ed eventuale assenso dell'altro genitore;

per i genitori :

- certificato di nascita del cittadino italiano, dove sono indicati esattamente paternità e maternità;

per i genitori del coniuge (suoceri):

- certificato di nascita del coniuge con indicazione esatta di paternità e maternità e certificato di matrimonio con il cittadino italiano.

Per gli altri familiari, documentazione attestante il rapporto di parentela e la convivenza nel paese di origine.

Le rappresentanze consolari rilasceranno un visto Schengen di tipo C, di 90 giorni, con ingressi multipli, **a titolo gratuito e con priorità** rispetto alle altre richieste, una volta controllata la validità della documentazione attestante il rapporto di parentela, come previsto dalla legge 30/2007 e dal messaggio del 6 agosto 2013 del Ministero degli Affari Esteri, DGIT-Ufficio VI - Centro Visti, indirizzato alle ambasciate.

Cfr. Messaggio 6 agosto 2013 (on line)

Soggiorno:

Entro tre mesi dall'ingresso, per un soggiorno di durata superiore, i familiari di cittadini italiani si recheranno in Questura per chiedere il rilascio della Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE, con la seguente documentazione:

- a) copia del passaporto: tutte le pagine;
- b) 4 fotografie formato tessera e una marca da bollo da € 16,00;
- c) documento d'identità del familiare UE o italiano
- d) documentazione attestante il rapporto di parentela /coniugio, tradotta e legalizzata;
- e) certificazione attestante la vivenza a carico per i genitori e i figli maggiori di anni 21, rilasciata dalla rappresentanza consolare del paese di origine, tradotta e legalizzata;
- f) documentazione attestante la convivenza per il familiari conviventi con il cittadino italiano/UE nel paese di origine (libretto di famiglia, stato di famiglia del paese di origine)*
- g) eventuale copia altro titolo di soggiorno, se in possesso;
- h) codice fiscale (se già in possesso);
- i) tessera sanitaria (se già in possesso);
- l) autocertificazione di residenza del cittadino italiano/UE

- Sembrano dunque ricompresi , dal 4 settembre 2013, i familiari collaterali: fratelli o sorelle, inizialmente esclusi dal diritto alla carta di soggiorno con il vecchio art. 3 della legge 30/2007.

- **Per il partner convivente:**

al punto c) presentare la documentazione ufficiale attestante la stabile relazione con il cittadino italiano/UE (come previsto dall'art. 1, legge europea: modifiche alla L.30/2007, comma 5-bis e seguenti, in vigore dal 4 settembre 2013);

Nota: dalle recenti modifiche all'art. 3 della L.30/2007, non si hanno ancora indicazioni chiare e omogenee da parte delle amministrazioni in merito a cosa debba intendersi "documentazione ufficiale" e a chi debba rilasciarla. Si è in attesa di pronunciamento degli uffici competenti. (ottobre 2013)

- **Per familiare affetto da gravi problemi di salute** che richiede l'assistenza personale del cittadino UE:

Documentazione medica attestante i gravi motivi di salute e attestante la necessità che il familiare sia assistito personalmente dal cittadino italiano/UE. Se proveniente da paese terzo, la documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla competente autorità consolare.

Il rilascio della Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE è gratuito, ed è rilasciata dalla Questura in formato cartaceo (anno 2013). Ha una durata di 5 anni, che diventerà illimitata dopo cinque anni, in presenza del mantenimento dei requisiti.

La carta di soggiorno per familiare di cittadino italiano/UE può essere richiesta anche da parte di cittadini stranieri già in possesso di altro titolo di soggiorno, nel momento in cui siano divenuti familiari di cittadino italiano per acquisizione della cittadinanza italiana del familiare.

Essi possono scegliere se mantenere il titolo di soggiorno già in possesso, es. Permesso Ce Soggiornanti Lungo periodo, elettronico, e senza scadenza, oppure valersi del diritto di familiare di cittadino UE

Punti critici.

Le recenti disposizioni sui visti, l'abrogazione del visto di tipo D per i familiari di cittadino dell'Unione, se semplificano il lavoro delle ambasciate, delegano alle questure, con un rinvio di competenze, la verifica dello stato di vivenza a carico, con quanto ne segue nel caso in cui i richiedenti la carta di soggiorno non possano disporre di documentazione completa. Il problema non si pone per i coniugi e i figli minori, ma per i genitori o i figli oltre i 21 anni a carico, anche se presenti nello stato di famiglia del cittadino dell'Unione, e ancora più per i familiari del coniuge, difficilmente compresi nei libretti famiglia o altri documenti del genere.

La Questura di Cremona, in ogni caso chiede che la vivenza a carico venga attestata da dichiarazione rilasciata dal Consolato o Ambasciata italiana all'estero, debitamente tradotta e legalizzata. *

Si consiglia dunque di organizzarsi per tempo e informarsi bene presso la propria Questura, prima di procedere a una richiesta di carta di soggiorno a favore dei propri familiari.

**Il genitore di cittadino italiano, che non sia in possesso della dichiarazione consolare italiana, potrà fare comunque richiesta del permesso per famiglia, ai sensi dell' art.19 Legge 286/98, della durata di due anni.*

Cosa fare in caso di partenza o decesso, o cessazione del matrimonio con il cittadino italiano/UE:

- a) trasferimento all'estero del cittadino italiano
- b) decesso
- c) separazione o divorzio dal cittadino italiano

Si seguono le norme previste dalla legge 30/2007, che consentono il mantenimento del titolo di soggiorno se titolari del diritto di soggiorno permanente, se il matrimonio è durato almeno tre anni o se i coniugi separati o divorziati sono affidatari dei figli. Negli altri casi è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro.

v. Legge 30/2007 e successive modifiche (on line)

Familiari che non rientrano nelle precedenti categorie:

I cittadini stranieri, parenti entro il II grado di cittadini italiani, se conviventi in Italia, non possono essere espulsi ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione, Legge 286/98, art.19, comma c.

**Sono familiari entro il II grado, oltre il coniuge:
genitori, fratelli, sorelle*, nonno, nipote**

*** Per i fratelli o sorelle che possono dimostrare la convivenza nel paese di origine, è previsto il rilascio della carta di soggiorno, come annotato nel paragrafo precedente.**

Essi possono ottenere un permesso di soggiorno della validità di due anni, a condizione di dimostrare la convivenza in Italia con il cittadino italiano e il rapporto di parentela.

I familiari di cittadini italiani che avevano ottenuto un permesso art.19, conviventi entro il IV Grado, possono convertire il permesso per lavoro, ma non rinnovarlo alle stesse condizioni.

Genitore naturale di minore cittadino italiano:

e' previsto il rilascio di un permesso della durata di due anni, rinnovabile, dietro presentazione dell'atto di nascita del figlio cittadino italiano, con indicazione di paternità e maternità.

Ricorda:

per i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del T.U. Sull'Immigrazione è anche previsto il pagamento del contributo di soggiorno rapportato alla durata del permesso.

Diritti dei familiari dei cittadini italiani/UE:

con l'applicazione della legge europea 2013, dal 4 settembre 2013*, è ufficiale il riconoscimento dello status dei familiari di cittadini italiani, che vengono equiparati ai cittadini comunitari nel godimento dei loro diritti non solo per quanto concerne il soggiorno, ma per lo svolgimento di attività lavorative, nei settori privati come in quelli del pubblico impiego, per lo studio, la previdenza e sicurezza sociale, per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti consultare i siti istituzionali o specialistici indicati negli allegati, a partire da:

www.integrazionemigranti.gov.it

e iscriversi alla newsletter del Ministero del Lavoro e Politiche sociali

I diritti fondamentali:

Salute:

è prevista l'iscrizione obbligatoria al SSR, con rilascio tessera sanitaria e scelta medico di base;

Previdenza:

parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, previdenze, accesso a beni e servizi pubblici;

Lavoro:

→ parità di trattamento con i lavoratori italiani in tutti i settori privati;

→ accesso al pubblico impiego con le sole riserve per quanto attiene i lavori che comportano l'esecuzione di poteri conferiti dalla legge e il rispetto di interessi generali dello Stato o delle autorità locali (polizia, esercito)

- diritto di partecipazione a concorsi pubblici;
- diritto di stabilimento delle professioni in ambito sanitario;
- diritto alla libera prestazione di servizi

***Legge europea n° 97, 6 agosto 2013, art.7:**

Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

“1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. “

Riconoscimento titoli di studio:

Equipollenza diplomi:

Viene seguita la prassi prevista per i cittadini comunitari per la richiesta di equipollenza del titolo di studio, accompagnata dalla documentazione di rito, da inoltrare all'UST competente.

v. procedura descritta nel cap. III

Riconoscimento titoli/ qualifiche professionali:

presentare domanda di riconoscimento ai ministeri competenti per settore: Ministero Sviluppo Economico (ex MAP), Ministero Giustizia, Salute;

v. guida on line

Titoli area sanitaria:

moduli e documentazione reperibili nel sito del Ministero della Salute

www.salute.gov.it

Così in Europa:

La parola cittadinanza, come definita dalla Convenzione Europea sulla Cittadinanza del 1997, art.2, designa **“il legame giuridico tra una persona e uno stato e non indica l'origine etnica della persona”**.

Ciò significa che alla base del concetto di cittadinanza si configura essenzialmente il rapporto giuridico tra stato e cittadino a cui vengono riconosciuti l'insieme di diritti civili e politici, risultanti da una libera adesione alla comunità politica e al rispetto delle norme costituzionali di ogni paese.

Nella terminologia usata dalla Convenzione si considerano sinonimi le parole cittadinanza e nazionalità, anche se quest'ultima è poi solitamente intesa come appartenenza alla nazione etnica, identificata come comunanza di cultura, storia, lingua, tradizioni e religione, mentre con il termine cittadino s'intende soltanto l'appartenente alla comunità civile e politica.

Nel quadro europeo dei criteri di accesso alla cittadinanza a favore dei cittadini di paesi terzi, si alternano **lo Jus sanguinis**, in passato prevalente, **lo jus soli** e **lo jus domicilii**. Il primo è un criterio di riconoscimento della cittadinanza solo ai discendenti di cittadini consanguinei, richiama alla mente il concetto di “nazione etnica” ed è tipica di uno paese ancora proiettato nel passato, con bassi standard di integrazione e partecipazione civica o politica riservati ai cittadini stranieri.

Più frequente nella maggioranza dei paesi UE è il caso di un **sistema misto**, tra *jus sanguinis* e *jus soli*, puro o temperato (concesso alle nuove generazioni purché nate da genitori regolarmente soggiornanti o residenti da un certo numero di anni) e *lo jus domicilii*, concesso ai residenti, dopo un certo numero di anni e con requisiti di stabilità, reddito, etc.

Bisogna precisare che fino agli anni 2000 la tendenza europea (escluse Italia, Danimarca e Svizzera), era quella di facilitare l'integrazione dei lavoratori stranieri migliorandone l'accesso alla cittadinanza in senso assoluto; negli anni successivi, sotto l'influenza di fatti legati a necessità securitarie, contrasto al terrorismo internazionale, governi populistici, sono stati introdotti criteri più severi, con test obbligatori di media difficoltà sia a carattere linguistico che di educazione civica, conoscenza delle istituzioni, etc. La maggior parte dei paesi offre corsi di preparazione ai test, gratuiti (Svezia, Germania) o a pagamento.

Li hanno introdotti ben 16 paesi europei, tranne il Belgio che nel 2000 ha sostituito il sistema di verifica precedente, troppo discrezionale, con una dichiarazione da parte dei candidati alla naturalizzazione, di rispetto della Costituzione, delle leggi e della Convenzione Europea per i diritti umani.

L'Italia nel 2010 ha addirittura anticipato i tempi introducendo il test per ottenere il permesso Ce Lungo periodo, e l'accordo integrazione obbligatorio per il permesso di soggiorno superiore ad un anno di durata, mentre per la cittadinanza la verifica è effettuata con altre modalità indirette.

E' anche il caso di sottolineare che in media gli anni di residenza necessari alla presentazione di un'istanza sono diminuiti in tutta l'Europa tranne che in Danimarca, Italia, Spagna e Svizzera. L'Italia addirittura con la legge del 1992 li aveva raddoppiati rispetto al 1912, mentre il criterio della cittadinanza *jure sanguinis* ha consentito ai discendenti fino alla quarta generazione di emigrati italiani (che hanno presentato le istanze attraverso i nostri consolati) di ottenere la cittadinanza anche in assenza di legami effettivi con il paese.

Un criterio da nazione etnica.

I paesi europei che applicano politiche della cittadinanza più inclusive risultano essere la Svezia, il Portogallo, la Francia e il Belgio.

Le più restrittive la Danimarca, l'Austria, la Svizzera, (solo in riferimento agli anni di residenza) la Spagna e l'Italia.

I tempi di concessione della cittadinanza variano dai tre mesi della Germania, ai 24 (in verità solo teorici) dell'Italia.

Le decisioni sono per lo più “discrezionali”, a eccezione di **Germania, Olanda, Portogallo e Spagna**, paesi per cui una volta accertati i requisiti richiesti la procedura di naturalizzazione è un diritto acquisito.

La tabella sottostante esemplifica i criteri usati per la cittadinanza per residenza e per nascita nel territorio “*jus soli*” di 16 paesi europei, messi a confronto.

I dati sono riferiti a report confrontati fino al 2011-12: in realtà il dibattito sui criteri di accesso alla cittadinanza nei vari paesi europei è sempre in atto con diversi esiti, più o meno restrittivi, a seconda delle politiche contingenti.

Cittadinanza per “*jus domicili*” (residenza)

Stato	Anni residenza	Test: lingua e integrazione	Altro: reddito, no condanne	Doppia cittadinanza
Austria	10 o 6 se ben integrati	SI	SI	NO
Belgio	7 o 3	Dichiarazione	SI	SI
Danimarca	9	SI	SI	NO
Finlandia	5 o 4	SI	SI	SI
Francia	5 o 2 di studi universitari	Lingua + prova Assimilazione	SI	SI
Germania	8 o 7 con frequenza corso integrazione	SI (33 quesiti da superare)	SI	NO, solo per cittadini UE
Grecia	7	SI	SI	SI
Irlanda	5	SI	SI	NO
Italia	10	No, verifica discrezionale*	SI	SI, eccetto i paesi non concordatari
Lussemburgo	7	SI, livello B1	SI	NO
Paesi bassi	5	SI, lingua (+ 40 quesiti su istituzioni)	Procedura non discrezionale	SI
Portogallo	6	SI, lingua	No reddito	SI
UK	5	SI	Buona condotta Contributi, no condanne	SI
Spagna	10 o 2 per cittadini America Latina	Lingua e grado integrazione	No condanne; iscriz. anagrafe tributaria	NO, solo a latino americani
Svezia	5	No test	SI	SI
Svizzera	12	SI	SI	NO

* la verifica, a carattere discrezionale, è effettuata attraverso i rapporti informativi o documentazione aggiuntiva (attestati, etc.); v. cap. I

Cittadinanza per *Jus soli*

Stato	<i>Jus soli</i>	Anni di res. dei genitori o del minore	Doppio <i>Jus soli</i>	Automatico alla maggiore età	Altro
Austria	NO			NO	
Belgio	SI	5 su 10	--	SI	
Danimarca	NO	--	--		
Finlandia	Si, se privi di altra citt.	--		--	
Francia	SI	5	SI	SI	
Germania	SI	8	NO	--	
Grecia	SI	5, oppure 6 anni scuola	SI		
Irlanda	SI	3			
Italia	NO	Dopo 18 anni di residenza	NO	NO	Dichiarazione elezione citt.
Lussemburgo	SI	--	SI		
Olanda	SI	4			
Portogallo	SI	5	--		
Regno Unito	SI	10	SI		
Spagna	SI	1	SI		
Svezia	SI	5			
Svizzera	NO				

Fonti: Camera dei Deputati, XVI Legislatura. Dossier: L'acquisizione della cittadinanza in Francia, Germania, Olanda, Regno Unito e Spagna.

Rapporto 2012 "La cittadinanza in Europa" - Action Research for Co-Development – Deborah Erminio

Prospettive:

Il rapporto del MIPEX – Migration Policy Index , ente di ricerca europeo che mette a confronto periodicamente i tassi d'integrazione nei paesi UE, utilizzando degli indicatori standard – nel 2011 presentava l'Italia al decimo posto nella lista di 31 paesi EU ed extra UE, in merito alle politiche d'integrazione complessivamente avviate, con un piccolo arretramento rispetto al 2007, a vantaggio della Spagna.

www.mipex.eu/italy

I fattori di forza erano costituiti dalla mobilità lavorativa e il ricongiungimento familiare (malgrado alcune restrizioni normative del decreto sicurezza); mentre venivano rilevate alcune criticità nell'accesso ai permessi Lungo periodo e alla reale tutela antidiscriminazione.

Insufficiente l'accesso all'istruzione, poco incisive le misure per favorire la partecipazione civica e politica, migliorabile in assoluto l'accesso alla cittadinanza.

Se la cittadinanza politica è sempre preceduta da quella civile, cioè la partecipazione dei residenti alla vita civica del paese di accoglienza, l'Italia dovrà colmare questi tre deficit per potersi collocare tra i paesi più inclusivi per la cittadinanza.

Favorire la riforma della legge sulla cittadinanza, tra le più datate in Europa, introducendo lo *jus soli* effettivo;

migliorare il tasso d'istruzione rendendo più accessibile sia l'educazione di giovani stranieri che quella degli adulti. E' già in corso una serie di buone prassi: vanno rese più diffuse e più accessibili.

Il criterio della durata della residenza non è più da tempo il più efficace in assoluto, tanto più se non è accompagnato da effettive misure d'integrazione: serve solo a spostare il problema ma non a risolverlo.

La cittadinanza non è chiaramente un risultato cui arrivare per inerzia, sulla spinta di un certo numero di anni, ma l'effetto di una scelta civica consapevole che va sostenuta.

Favorire la partecipazione civile e civica, come avviene in altri paesi europei, per i soggiornanti lungo periodo che godono di diritto di voto amministrativo;

incrementare le iniziative di tutela antidiscriminatoria, in primis in ambito istituzionale;

riconoscere il diritto alla cittadinanza ai nati in Italia, evitando il principio discriminatorio dell'arretramento allo status di straniero ai giovani che non possono dimostrare una residenza o una presenza continuativa in Italia. Dobbiamo trarre esempio dai paesi europei che hanno da tempo fissato criteri meno rigidi e contestualmente anche più efficaci per favorire l'appartenenza alla comunità dei cittadini, e che ne traggono vantaggio per la collettività.

Non dimentichiamo che la cittadinanza, italiana ed europea, non è un semplice “passaporto”, ma un valore che ha le sue radici nella storia dell'Unione Europea.

A questo punto, le prospettive sono di due tipi: allargare la gamma dei diritti civili e politici dei residenti, in linea con le direttive europee recentemente recepite, e quelle ancora da recepire;

concordare una procedura uniforme di accesso alla cittadinanza in tutti i paesi europei, fissando dei criteri condivisi a livello comunitario.

In poche parole una vera cittadinanza dell'Unione.

Cfr. Dichiarazione di Diritti Fondamentali dell'Unione EU (*on line*)

Fonti normative (testi *on line*):

Legge 5 Febbraio 1992 n° 91:

“Nuove norme sulla cittadinanza”;

D.P.R. 12 Ottobre 1993, n° 572

“Regolamento attuazione L. 91/92”

D.P.R. 18 Aprile 1994, n° 362:

“Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana”;

Legge 15 Luglio 2009, n° 94:

“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (art 1, c. 11-12);

Legge 24 Dicembre 2000, n° 379:

“Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti”;

D.L. 21 giugno 2013, n° 69 (art.33), convertito in legge 98/2013:

“Norme in materia di semplificazione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia”;

Direttiva Europea 38/2004/CE:

“Libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione”;

D. lgs. 6 febbraio 2007, n° 30,

di attuazione della Direttiva 38/2004/CE, e successive modifiche;

Legge 286/98, T.U. sull'Immigrazione e successive modifiche;

Legge Europea 6 agosto 2013, n° 97 (art. 7):

“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea”;

Legge di Delegazione europea 6 agosto 2013, n° 96:

“Delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee”;

Legge 240/91, e aggiornamenti al 2013:

“Nuove norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Siti utili

www.governo.it

www.interno.it

www.integrazionemigranti.gov.it

www.esteri.it

www.lavoro.gov.it

www.salute.gov.it

www.miur.it

www.cimea.it

www.sviluppo economico.it

www.mit.gov.it

www.unar.it

www.poliziadistato.it

www.prefettura.it/cremona/

www.provincia.cremona.it

www.comune.cremona.it

www.cliclavoro.gov.it/cittadini/LavorareEstero/

www.politicheeuropee.it/

v. rubrica “Solvit” (e mail: solvit@palazzochigi.it)

siti privati:

www.asgi.it

v. schede su cittadinanza

www.meltingpot.org

Principali consolati in Italia e a Milano:

Albania:

Piazza del duomo, 17

tel. 02-8051265

sito: www.consolatoalbanesemilano.org

Cina:

Via Benaco, 4 – Milano

tel. 02-5693869

sito: <http://milano.china-consulate.org/ita/>

Costa d'Avorio:

Via Guglielmo saliceto, 6-10 --00161 ROMA

tel. 06-44231129

Egitto:

Villa Savoia, Via Salaria, 267 - ROMA

tel. 06.98962035

Via Antonio Porpora, 26 –Milano

tel. 02-29516360

Ghana:

Via Ostriana, 4 –Roma

tel. 06-86389091

www.ghanaembassy.it/

India:

sito: www.cgimilan.in/

<http://passport.gov.in/nri/>

Via Larga, 16 – Milano

e-mail: cgi.milan@consolatoindia.com

tel. 02-72 00 2226

Marocco:

Via Adele Martignoni, 10

tel. 02-66806910

sito: www.consulat.ma/it

Moldova:

Via Antonio Canova, 30/32 – Bologna

tel. 051-538166

mail: bologna@mfa.md

www.bologna.mfa.md/

Romania:

Via Gignese, 20 – Milano

te. 02/40074018

sito: <http://milano.mae.ro/it>

Senegal:

www.senegal.it/ (Firenze)

Via Legioni Romane, 5 Milano

tel. 02-41540073

Tunisia:

Viale Marche, 37 – Milano

tel.02-54199500

Ucraina:

Via Ludovico di Breme, 11 – Milano

tel. 02-86995789

Per altre ambasciate e consolati in Italia cfr: www.esteri.it

Rappresentanze consolari italiane all'estero vedi sito: www.esteri.it

oppure: www.immigraticittadini.it

Servizi a Cremona

Per informazioni generali, ritiro modulistica, presentazione istanza e consegna integrazioni pratiche.

Prefettura, Corso Vittorio Emanuele 17, I° piano

Ufficio Cittadinanza, Addetto: sig. **Mauro Bartolomeo**

orario: Lunedì-Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00

Mercoledì (esclusi luglio e agosto), dalle ore 9.00 alle 16.30

Giovedì: chiuso

tel. 0372-488426

e-mail ufficio: protocollopref.cr@pec.interno.it

Per legalizzazioni documenti e apposizione apostille:

Ufficio Legalizzazioni: Dott. **Andrea Persico**;

orari: Lunedì -Venerdì ore 9.00 – 12.00

Mercoledì : ore 9.00 -16.30 (esclusi luglio e agosto)

Responsabile dei procedimenti di acquisto della cittadinanza:

Sig.ra **Maria Ada Pendolino**, II° piano a sinistra.

Per informazioni e procedure cambio cognome:

Ufficio Raccordo Enti locali

Responsabile procedimenti: Dott. **Beaumont Bortone**;

addetti: sig.ra **Mariateresa Stellardi**; sig.ra **Giuseppina Corbani**;

sig.ra **Stefania Ruffini**

orario: Lunedì - Venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Mercoledì: dalle 9.00 alle 16.00 (esclusi luglio e agosto)

tel. 0372-488427; 0372-48848

Per certificati penali, asseverazioni e deposito istanze formazione atto di nascita:

Tribunale di Cremona, Via Dei Tribunali 13

URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

orario: Lunedì al Venerdì ore 9.00 – 13.00

Mercoledì: ore 9.00-16.00

tel. 0372-548561; 0372-548527

Asseverazioni e perizie:

Cancelliere: Dott. **Fabio Favalli**;

Per richiesta carta di soggiorno familiare di cittadino italiano:

Questura di Cremona, Ufficio Immigrazione;

Corso Vittorio Emanuele 25

orari: Lunedì - Venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30

Mercoledì dalle 8.30 alle 16.30:

Per trascrizione atti di nascita, matrimonio e cittadinanza:

Stato civile Comune di Cremona

Via Ala Ponzone,32

tel. 0372-407328/305/307/327

Resp. ***Anna Rosa Robusti***

orario: Lunedì - Venerdì dalle 8.30 alle 13.30

Mercoledì dalle ore 8.30 – 16.30

Sabato: dalle 8.30 alle 12.30

per atto di matrimonio: resp. *Guida Badiglioni*;

Stato civile Comune di Crema

Piazza Duomo, 25

Resp. ***Lucia Dossena***

orario: Lunedì - Venerdì-sabato: 8.30-12.00

Mercoledì: 8.30 - 17.15;

tel. 0373-894232

mail: statocivile@comune.crema.it

Stato Civile Comune di Casalmaggiore

Piazza Garibaldi, 1

Resp. ***Dott.ssa Maria Rosaria Baratti***

tel. 0375-284460

mail: protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it
r.baratti@comune.casalmaggiore.cr.it

orari: Lunedì - Venerdì: 9.00-13.00

Giovedì: 7.15-18.45

Per informazioni e aiuto compilazione modulistica:

Servizi pubblici Cremona. Sportello Stranieri c/o Pols

Corso Vittorio Emanuele, 42

tel. 0372-407359

orari: Martedì 8.30-12.00

Mercoledì: 8.30- 12.00; 14.00-16.00;

Giovedì c/o Centro Interculturale – Largo Madre Carelli
ore 15.00-19.00, su appuntamento

tel. 0372-407364

operatore: **Said Boutaga**

Servizi pubblici Casalmaggiore c/o Concass

Via Corsica 1, Sportello per la mediazione

orari: Sabato: ore 9.00-13.00, su appuntamento

tel. 0375-203122

mail: stranieri@concass.it

Servizi pubblici Crema - Comunità Sociale Cremasca, Via Manini 21
per informazioni sui servizi: tel. 0373-28723

Servizi privati:

CGIL – Cremona – Ufficio Immigrati, Via Mantova

orari: da Lunedì a Venerdì: 8.30- 12.00; 14.00-18.00

tel. 0372-448600

CGIL – Crema, Via Carlo Urbino 7

orari: da Lunedì a Venerdì : ore 8.30 – 12.30

tel. 0372-448700/701

CGIL – Soresina, Via IV Novembre,12

orari: Martedì: ore 8.30-12.30

Venerdì: ore 8.30-12.30; 14.00-18.00

tel. 0372-448750

CGIL – Casalmaggiore, Piazza Garibaldi 13

orari: da lunedì a venerdì: 8.30-12.30; 14.00-18.00

tel. 0372-448775

CISL-ANOLF Cremona, Via Dante, 121
tel. 0372-596811

CISL-ANOLF Casalmaggiore, Via Guerrazzi, 54
tel. 0375-42048

CSP-UIL Cremona, Via Trento Trieste 27/B
tel.0372-26645

ACLI - Cremona, Via Cardinal Massaia, 22
tel. 0372-800413
su appuntamento: Lunedì: 8.30-13.00; 14.30-17.30
Martedì: 14.30-17.30
Mercoledì: 8.30-13.00; 14.30-17.30

ACLI - Crema, Piazza Carlo Manziana, 17
tel. 0373250064/ 0373250660
mail: crema@patronato.acli.it

ACLI - Rivolta d'Adda, sede zonale, Piazza Ferri , 11
orari: Giovedì dalle 9.00 alle 12.00

Associazione Immigrati Cittadini c/o Forum del Volontariato
Via Speciano 2. Cremona
Sportello “Diritti e antidiscriminazione”
orari: Lunedì dalle 16.00 alle 18.30
tel. 389-1248547; consulenze on line
mail: immigraticittadini@libero.it
sito: www.immigraticittadini.it

Per riconoscimento titoli ed equipollenza diplomi:

UST (Ufficio Scolastico Territoriale), Piazza XXIV Maggio, 2 – Cremona

Responsabile procedimenti: Dott. **Giuseppe Cremaschini**

orario: Lunedì-venerdì dalle 09.00 alle 12.00

tel.0372-4681 (centralino)

Centro Impiego Cremona, Via Massarotti, 48/A

tel. 0372-22060

mail: centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it

Centro Impiego Crema, Via De Gasperi , 70

tel. 0373-201632

mail: centro.impiego.crema@provincia.cremona.it

Centro Impiego Soresina, Via IV Novembre, 12

tel. 0374-340172

mail: centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it

Centro Impiego Casalmaggiore, Via Cairoli, 12

tel. 0375-42213

mail: centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it

Informagiovani Cremona, Via Palestro, 11/A

tel. 0372-407950

mail: informagiovani@comune.cremona.it

Per orientamento e guide ai servizi nel territorio:

Centro Interculturale “Mondinsieme”

Largo Madre Carelli, 5 – Cremona

tel. 0372-407364

mail: centro.interculturale@comune.cremona.it



*Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo di Cremona*



Cremona
COMUNE DI CREMONA

“Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia”

preambolo Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

“Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione”

art. 41: Diritto ad una buona amministrazione



Associazione Immigrati Cittadini

CGIL

